Traduzione esterna

PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2004/0137(COD)

1.2.2005

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose compreso il finanziamento del terrorismo
(COM(2004)0448 – C6-0043/2004 – 2004/0137(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Hartmut Nassauer

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO..**Error! Bookmark not defined.**

MOTIVAZIONE 85

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose compreso il finanziamento del terrorismo
(COM(2004)0448 – C6-0043/2004 – 2004/0137(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004)0448)[1],

– visti gli articoli 251 paragrafo 2, 47 paragrafo 2, commi 1 e 3, e 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0043/2004),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti: la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione giuridica e della commissione per le petizioni (A6-000/20052005),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Titolo	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose ***compreso il*** finanziamento del terrorismo	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose ***e di*** finanziamento del terrorismo

[1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Motivazione

Il finanziamento del terrorismo è una fattispecie distinta; vedasi al riguardo la motivazione dell'emendamento 5. Occorre dunque modificare il titolo della direttiva.

Emendamento 2
Considerando 3 bis (nuovo)

visto il parere della Banca centrale europea,

Motivazione

Per progetti legislativi di rilevante importanza economica, quale è appunto la presente direttiva, gli Stati membri invitano di solito la Banca centrale europea ad emettere un parere formale.

Emendamento 3
Considerando 1

(1) La lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose è uno dei mezzi più efficaci per contrastare la criminalità organizzata. Si possono raggiungere dei risultati in tal senso anche con un impegno di prevenzione a livello del sistema finanziario, oltre che con l'approccio fondato sul diritto penale.	***(1) Flussi ingenti di denaro sporco possono danneggiare la stabilità e la reputazione del settore finanziario e minacciare il mercato unico; il terrorismo scuote le fondamenta stesse della nostra società.*** Si possono raggiungere dei risultati in tal senso anche con un impegno di prevenzione a livello del sistema finanziario, oltre che con l'approccio fondato sul diritto penale.

Motivazione

Inserimento del terrorismo e del suo finanziamento fra le attività da contrastare.

Emendamento 4
Considerando 2

(2) La solidità, l'integrità e la stabilità degli enti creditizi e finanziari, nonché la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso, potrebbero essere gravemente compromesse dagli sforzi compiuti dai criminali ***e dai loro complici*** per	(2) La solidità, l'integrità e la stabilità degli enti creditizi e finanziari, nonché la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso, potrebbero essere gravemente compromesse dagli sforzi compiuti dai criminali ***e dai loro affiliati*** per mascherare

mascherare l'origine dei proventi di attività criminose o per ***incanalare*** fondi di origine lecita ***a scopo di finanziamento del terrorismo***. Per evitare che gli Stati membri adottino misure incompatibili con il funzionamento del mercato interno per proteggere i loro sistemi finanziari, è necessaria un'azione comunitaria in questo ambito.	l'origine dei proventi di attività criminose o per ***convogliare*** fondi di origine lecita ***o illecita verso fini terroristici***. Per evitare che gli Stati membri adottino misure incompatibili con il funzionamento del mercato interno per proteggere i loro sistemi finanziari, è necessaria un'azione comunitaria in questo ambito.

Motivazione

L'origine dei fondi utilizzati per fini terroristici può essere diversa. Il terrorismo può essere finanziato con denaro "pulito", ossia legalmente ottenuto, o anche con denaro acquisito con atti di rilevanza penale, quali il riciclaggio. [Ultima frase della motivazione non pertinente per la versione italiana].

Emendamento 5
Considerando 3

(3) Qualora non si adottino misure di coordinamento a livello comunitario, i riciclatori potrebbero tentare di approfittare della libertà dei movimenti di capitale e della libertà di prestare servizi finanziari, che il mercato finanziario integrato comporta, per esercitare più agevolmente le proprie attività criminose.	(3) Qualora non si adottino misure di coordinamento a livello comunitario, i riciclatori ***e i finanziatori del terrorismo*** potrebbero tentare di approfittare della libertà dei movimenti di capitale e della libertà di prestare servizi finanziari, che il mercato finanziario integrato comporta, per esercitare più agevolmente le proprie attività criminose.

Motivazione

La fattispecie "riciclaggio di denaro" implica il mascheramento di beni illecitamente acquisiti. Così facendo si postula sul piano dottrinario l'esistenza di un reato penale. Il reato di "finanziamento del terrorismo" comporta però anche l'impiego di beni acquisiti lecitamente per finanziare le attività terroristiche. Pertanto, in termini di sistematica giuridica, il finanziamento del terrorismo non deve costituire una sottofattispecie del riciclaggio di denaro, bensì una fattispecie distinta. Nella presente relazione si distingue dunque in linea di principio fra riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

Emendamento 6
Considerando 4

(4) Per rispondere a queste preoccupazioni è stata adottata la direttiva 91/308/CEE del	(4) Per rispondere a queste preoccupazioni è stata adottata la direttiva 91/308/CEE del

Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite. Conformemente alle sue disposizioni, ogni Stato membro è tenuto a proibire il riciclaggio dei proventi di attività criminose e ad imporre al settore finanziario, compresi gli enti creditizi ed un'ampia gamma di altri enti finanziari, di identificare i propri clienti, di conservare le opportune registrazioni, di organizzare programmi interni di formazione del personale e di prevenzione del riciclaggio e di segnalare ogni indizio di riciclaggio alle autorità competenti.	Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite. Conformemente alle sue disposizioni, ogni Stato membro è tenuto a proibire il riciclaggio dei proventi di attività criminose e ad imporre al settore finanziario, compresi gli enti creditizi ed un'ampia gamma di altri enti finanziari, di identificare i propri clienti, di conservare le opportune registrazioni, di organizzare programmi interni di formazione del personale e di prevenzione del riciclaggio e di segnalare ogni indizio di riciclaggio alle autorità competenti. ***Detta direttiva, quale modificata, è stata recepita solo recentemente in alcuni Stati membri e deve ancora essere recepita in uno Stato membro. In tale situazione, e in linea con l'impegno di tutte le Istituzioni comunitarie interessate ad operare una valutazione di impatto legislativo, sarebbe opportuno condurre una valutazione dettagliata per stabilire se la direttiva 91/308/CEE abbia conseguito la sua finalità, ossia riflettere le migliori prassi internazionali in tale area e fissare standard elevati di protezione del settore finanziario e di altre attività vulnerabili dagli effetti perniciosi delle attività criminose. Tale valutazione dovrà anche accertare l'efficacia delle segnalazioni e di altri meccanismi di enforcement previsti dalla direttiva, onde fornire un input alla legislazione attuale e futura.***

Motivazione

Al di là della volontà di principio di combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, i soggetti interessati ritengono che finora non sia stato possibile accumulare sufficiente esperienza con la seconda direttiva sul riciclaggio. Permane la necessità urgente di una valutazione approfondita della legislazione sul riciclaggio e dei suoi effetti concreti, e non si può pertanto che raccomandarla.

Emendamento 7
Considerando 5

(5) ***Di norma,*** il riciclaggio dei proventi di attività criminose ***avviene*** a livello internazionale in modo da poter occultare meglio l'origine criminosa dei fondi. Misure adottate esclusivamente a livello nazionale o anche comunitario, senza coordinamento o cooperazione internazionale, avrebbero effetti molto limitati. Di conseguenza, le misure adottate in materia dalla Comunità devono essere coerenti con le iniziative intraprese in altre sedi internazionali. In particolare, la Comunità deve continuare a tenere conto delle quaranta raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (in appresso "GAFI"), che è il principale organismo internazionale per la lotta contro il riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo. Dato che le quaranta raccomandazioni del GAFI sono state notevolmente riviste e ampliate nel 2003, occorre allineare la direttiva comunitaria ai nuovi standard internazionali.	(5) Il riciclaggio dei proventi di attività criminose ***e il finanziamento del terrorismo avvengono sovente*** a livello internazionale in modo da poter occultare meglio l'origine criminosa dei fondi. Misure adottate esclusivamente a livello nazionale o anche comunitario, senza coordinamento o cooperazione internazionale, avrebbero effetti molto limitati. Di conseguenza, le misure adottate in materia dalla Comunità devono essere coerenti con le iniziative intraprese in altre sedi internazionali. In particolare, la Comunità deve continuare a tenere conto delle quaranta raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (in appresso "GAFI"), che è il principale organismo internazionale per la lotta contro il riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo. Dato che le quaranta raccomandazioni del GAFI sono state notevolmente riviste e ampliate nel 2003, occorre allineare la direttiva comunitaria ai nuovi standard internazionali.

Motivazione

Si tratta della distinzione fra riciclaggio e finanziamento del terrorismo, per cui vedasi la motivazione dell'emendamento 5.

Emendamento 8
Considerando 8

(8) ***Inoltre, l'elenco delle attività criminose sulle quali si basa la definizione di riciclaggio deve essere esteso, in modo da includervi la lotta contro il terrorismo ed il finanziamento del terrorismo.*** Il fatto di sfruttare il sistema finanziario per trasferire fondi di provenienza criminosa o anche denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo minaccia infatti chiaramente l'integrità, il funzionamento regolare, la reputazione e la stabilità di tale sistema. Di conseguenza, ***la definizione di riciclaggio***	(8) Il fatto di sfruttare il sistema finanziario per trasferire fondi di provenienza criminosa o anche denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo minaccia infatti chiaramente l'integrità, il funzionamento regolare, la reputazione e la stabilità di tale sistema. Di conseguenza, ***le misure di prevenzione della presente direttiva devono essere estese***, in modo da coprire non soltanto la manipolazione di fondi di provenienza criminosa, ma anche la raccolta di beni o di denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo. Il

deve essere modificata, in modo da coprire non soltanto la manipolazione di fondi di provenienza criminosa, ma anche la raccolta di beni o di denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo. Il terrorismo deve inoltre entrare nella categoria dei reati gravi.	terrorismo deve inoltre entrare nella categoria dei reati gravi.

Motivazione

Modifica motivata dall'inserimento del finanziamento del terrorismo fra le attività criminose riguardanti il sistema finanziario e che occorre combattere.

Emendamento 9
Considerando 9

(9) Pur imponendo un obbligo di identificazione del cliente, la direttiva 91/308/CEE conteneva relativamente poche indicazioni quanto alle procedure da applicare a tal fine. Considerando l'importanza determinante di questo aspetto della prevenzione del riciclaggio, è opportuno introdurre disposizioni più specifiche e dettagliate sull'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e dell'eventuale titolare economico, in conformità ai nuovi standard internazionali. Di conseguenza è indispensabile una definizione precisa di titolare economico.	(9) Pur imponendo un obbligo di identificazione del cliente, la direttiva 91/308/CEE conteneva relativamente poche indicazioni quanto alle procedure da applicare a tal fine. Considerando l'importanza determinante di questo aspetto della prevenzione del riciclaggio ***e del finanziamento del terrorismo***, è opportuno introdurre disposizioni più specifiche e dettagliate sull'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e dell'eventuale titolare economico, in conformità ai nuovi standard internazionali. Di conseguenza è indispensabile una definizione precisa di titolare economico. ***Nei casi in cui i singoli beneficiari di un'entità giuridica quale una fondazione o di un istituto giuridico quale un trust debbano ancora essere determinati e sia pertanto impossibile identificare un singolo quale titolare economico, sarebbe sufficiente identificare la "categoria di persone" intese quali beneficiarie della fondazione o del trust. Questa previsione non comprende l'identificazione dei singoli all'interno di tale categoria di persone.***

Motivazione

Estensione dell'obbligo di identificazione alle categorie di persone intese come beneficiarie di

una fondazione, qualora un singolo beneficiario debba ancora essere determinato.

Emendamento 10
Considerando 10

(10) ***Il mero divieto del riciclaggio dei proventi di attività criminose non è sufficiente: per garantire una prevenzione efficace di questo fenomeno, compreso il finanziamento del terrorismo, è necessario prevedere sanzioni penali. Di conseguenza, la normativa comunitaria dovrebbe classificare il riciclaggio dei proventi di attività criminose nella categoria dei reati.***	(10) ***Nella misura in cui esercita un controllo significativo sull'uso dei beni, il fornitore dei beni di un'unità giuridica o di un istituto giuridico dovrebbe essere identificato come titolare economico.***

Motivazione

Serve a chiarire chi, ad es. nelle fondazioni e nei trust, debba essere identificato come titolare economico, indipendentemente dalla quota di capitale investito.

Emendamento 11
Considerando 10 bis (nuovo)

	(10 bis) Le disposizioni della presente direttiva si dovrebbero applicare anche se le attività degli enti e delle persone che rientrano nel suo campo di applicazione sono esercitate su Internet.

Motivazione

Inclusione delle transazioni finanziare effettuate su Internet nell'ambito di applicazione della direttiva.

Emendamento 12
Considerando 11

(11) Dato che l'intensificazione dei controlli nel settore finanziario ha indotto i riciclatori a sperimentare metodi alternativi al fine di occultare l'origine dei proventi di attività criminose, gli obblighi ***antiriciclaggio*** devono essere estesi agli	(11) Dato che l'intensificazione dei controlli nel settore finanziario ha indotto i riciclatori ***e i finanziatori del terrorismo*** a sperimentare metodi alternativi al fine di occultare l'origine dei proventi di attività criminose ***e che siffatti canali possono***

intermediari assicurativi del ramo vita e ai prestatori di servizi a società e trust.	***essere impiegati per il finanziamento del terrorismo***, gli obblighi ***in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo*** devono essere estesi agli intermediari assicurativi del ramo vita e ai prestatori di servizi a società e trust.

Motivazione

Rende possibile estendere la lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo anche agli intermediari assicurativi del ramo vita e ai prestatori di servizi a società e trust.

Emendamento 13
Considerando 11 bis (nuovo)

	(11 bis) Dal campo di applicazione della presente direttiva sono esclusi gli intermediari assicurativi che ricadono sotto la responsabilità legale di un'impresa di assicurazione e che pertanto sono già disciplinati dalla direttiva.

Motivazione

Distingue la responsabilità degli intermediari assicurativi indipendenti dai responsabili della compagnia assicurativa.

Emendamento 14
Considerando 11 ter (nuovo)

	(11 ter) Il fatto di occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società non rende ipso facto prestatore di servizi a società e trust: la definizione abbraccia soltanto coloro che occupano la funzione di dirigente o di amministratore per conto di terzi e a titolo professionale.

Motivazione

Limitazione dell'ambito di validità della direttiva ai responsabili di una persona giuridica che agiscono a titolo professionale.

Emendamento 15

Considerando 11 quater (nuovo)

(11 quater) Il ricorso ad operazioni in contanti di importo elevato si è ripetutamente dimostrato estremamente suscettibile di utilizzo a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Pertanto, negli Stati membri che permettono pagamenti in contanti superiori alla soglia fissata, tutte le persone fisiche o giuridiche che negoziano beni a titolo professionale dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva quando accettano pagamenti in contanti. I commercianti di oggetti di alto valore quali pietre o metalli preziosi o opere d'arte e le case d'asta sono comunque disciplinati dalla presente direttiva nella misura in cui vengono loro effettuati pagamenti in contanti per un importo pari o superiore a 15 000 EUR. Per assicurare un controllo efficace dell'ottemperanza alle disposizioni della presente direttiva da parte di questo gruppo potenzialmente esteso di persone ed enti, gli Stati membri possono incentrare l'attività di controllo segnatamente sulle persone fisiche e giuridiche esposte ad un rischio relativamente elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo secondo il principio della supervisione basata sul rischio. Considerato che le situazioni differiscono da uno Stato membro all'altro, gli Stati membri possono decidere di adottare disposizioni più rigorose come previsto nell'articolo 4 della presente direttiva, per fronteggiare adeguatamente il rischio che comportano i pagamenti in contanti di importo elevato.

Motivazione

Riferimento ai particolari rischi di riciclaggio connessi ai pagamenti in contanti.

Emendamento 16

Considerando 12

(12) La direttiva 91/308/CEE, quale modificata, ha incluso i notai e i professionisti legali indipendenti nel campo di applicazione del regime comunitario antiriciclaggio; la nuova direttiva non deve apportare variazioni sotto questo profilo; i predetti professionisti legali, quali definiti dagli Stati membri, sono soggetti alle disposizioni della direttiva quando partecipano ad operazioni di natura finanziaria o societaria, inclusa la consulenza tributaria, per le quali è particolarmente elevato il rischio che i servizi di tali professionisti vengano utilizzati a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose.	(12) La direttiva 91/308/CEE, quale modificata, ha incluso i notai e i professionisti legali indipendenti nel campo di applicazione del regime comunitario antiriciclaggio; la nuova direttiva non deve apportare variazioni sotto questo profilo; i predetti professionisti legali, quali definiti dagli Stati membri, sono soggetti alle disposizioni della direttiva quando partecipano ad operazioni di natura finanziaria o societaria, inclusa la consulenza tributaria, per le quali è particolarmente elevato il rischio che i servizi di tali professionisti vengano utilizzati a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose o ***per servire le finalità del finanziamento del terrorismo***. ***Il riesame di cui all'articolo 2 della direttiva 91/308/CEE, quale modificata, relativamente a tali professioni, dovrà essere avviato e completato senza ulteriore indugio, e comunque prima che siano introdotti emendamenti o modifiche legislative che prescrivano nuovi obblighi rispetto a quelli già in vigore per queste professioni. Analoghe disposizioni di riesame dovrebbero figurare in ogni nuova direttiva.***

Motivazione

Inclusione del finanziamento del terrorismo come fattispecie distinta; cfr. motivazione dell'emendamento 5. Riferimento alla necessità di verificare l'efficacia della legislazione in materia di riciclaggio prima di introdurre ulteriori novità legislative.

Emendamento 17
Considerando 13

(13) Quando i professionisti indipendenti che forniscono consulenza legale, purché siano legalmente riconosciuti e controllati come ad esempio gli avvocati, esaminano la posizione giuridica di un cliente o rappresentano un cliente in un	(13) Quando i professionisti indipendenti che forniscono consulenza legale, purché siano legalmente riconosciuti e controllati come ad esempio gli avvocati, esaminano la posizione giuridica di un cliente o rappresentano un cliente in un

procedimento giudiziario, non sarebbe appropriato che per quanto riguarda tali attività la direttiva imponesse loro l'obbligo di segnalare eventuali operazioni sospette di riciclaggio. Deve sussistere l'esenzione da qualsiasi obbligo di comunicare le informazioni ottenute prima, durante o dopo il procedimento giudiziario o nel corso dell'esame della posizione giuridica di un cliente. Di conseguenza, la consulenza legale ***deve restare soggetta*** al vincolo del segreto professionale a meno che il consulente legale partecipi alle attività di riciclaggio, la consulenza sia fornita a scopo di riciclaggio o l'avvocato sia a conoscenza che il cliente chiede la consulenza a scopo di riciclaggio.	procedimento giudiziario, non sarebbe appropriato che per quanto riguarda tali attività la direttiva imponesse loro l'obbligo di segnalare eventuali operazioni sospette di riciclaggio ***o di finanziamento del terrorismo***. Deve sussistere l'esenzione da qualsiasi obbligo di comunicare le informazioni ottenute prima, durante o dopo il procedimento giudiziario o nel corso dell'esame della posizione giuridica di un cliente. Di conseguenza, la consulenza legale ***è soggetta*** al vincolo del segreto professionale a meno che il consulente legale partecipi alle attività di riciclaggio ***o di finanziamento del terrorismo***, la consulenza sia fornita a scopo di riciclaggio ***o di finanziamento del terrorismo*** o l'avvocato sia a conoscenza che il cliente chiede la consulenza a scopo di riciclaggio ***o di finanziamento del terrorismo***.

Motivazione

Inclusione del finanziamento del terrorismo come fattispecie distinta; cfr. motivazione dell'emendamento 5. [Seconda frase della motivazione non pertinente per la versione italiana].

Emendamento 18
Considerando 15 bis (nuovo)

	(15 bis) La deroga riguardante l'identificazione dei titolari economici di conti in pool gestiti da notai o altri professionisti legali indipendenti lascia impregiudicati gli obblighi che incombono a detti notai o altri professionisti legali indipendenti in conformità della presente direttiva, compresa la necessità che gli stessi notai o altri professionisti indipendenti di cui trattasi identifichino i titolari dei conti in pool da essi gestiti.

Motivazione

Attuazione concreta dell'obbligo semplificato di diligenza nell'accertamento dell'identità da

parte dei professionisti del diritto in relazione ai conti in pool da essi gestiti.

Emendamento 19
Considerando 17

(17) Ciò vale in particolare per i rapporti d'affari con persone che ricoprono o che hanno ricoperto cariche pubbliche importanti, specie nei paesi in cui la corruzione è fenomeno diffuso; tali rapporti possono infatti esporre il settore finanziario a notevoli rischi di reputazione e/o legali. Anche gli sforzi condotti sul piano internazionale per combattere la corruzione giustificano ***che si presti*** maggiore attenzione a tali casi.	(17) Ciò vale in particolare per i rapporti d'affari con persone che ricoprono o che hanno ricoperto cariche pubbliche importanti, specie nei paesi in cui la corruzione è fenomeno diffuso; tali rapporti possono infatti esporre il settore finanziario a notevoli rischi di reputazione e/o legali. Anche gli sforzi condotti sul piano internazionale per combattere la corruzione giustificano ***una*** maggiore attenzione a tali casi ***ed obblighi di diligenza rafforzati nel caso delle persone politicamente esposte***.

Motivazione

Prescrizione di un obbligo di diligenza maggiore nel caso delle persone politicamente esposte, in sede di accertamento dell'identità.

Emendamento 20
Considerando 18

(18) Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva devono essere adottate conformemente alle disposizioni della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.	***soppresso***

Motivazione

Soppressione a seguito delle mutate disposizioni in materia di comitatologia.

Emendamento 21
Considerando 19

(19) Dato che le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva sono	***soppresso***

misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, esse devono essere adottate conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della predetta decisione. A tal fine deve essere istituito un nuovo comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, che sostituisca il comitato di contatto istituito dalla direttiva 91/308/CEE.

Motivazione

Cfr. motivazione emendamento 20.

Emendamento 22
Considerando 20

(20) Per evitare il ripetersi delle procedure d'identificazione dei clienti, che sarebbe fonte di ritardi e di inefficienze nelle transazioni ***internazionali***, è opportuno consentire che vengano accettati clienti la cui identificazione sia già stata realizzata altrove, fatte salve garanzie adeguate.	(20) Per evitare il ripetersi delle procedure d'identificazione dei clienti, che sarebbe fonte di ritardi e di inefficienze nelle transazioni, è opportuno consentire che vengano accettati clienti la cui identificazione sia già stata realizzata altrove, fatte salve garanzie adeguate. ***Nei casi in cui la persona o l'ente ricorre a terzi, la responsabilità finale per la procedura di accertamento dell'identità della clientela spetta all'ente che ha accettato il cliente. I terzi, o chi ha accettato il cliente, mantengono inoltre la loro propria responsabilità in relazione a tutte le prescrizioni della presente direttiva nella misura in cui hanno con il cliente un rapporto contemplato dalla medesima, compreso l'obbligo di segnalare le operazioni sospette e di conservare i documenti.***

Motivazione

Precisazione dell'obbligo di accertamento dell'identità nei casi in cui intervengano terzi.

Emendamento 23
Considerando 21

Le operazioni sospette devono essere segnalate ***alle autorità responsabili per la lotta al riciclaggio***. ***Attualmente tali autorità sono denominate generalmente "unità di informazione finanziaria" e tale denominazione deve essere utilizzata anche nella presente direttiva. Tutti gli Stati membri devono disporre di un'unità di informazione finanziaria e si deve chiarire che è obbligatorio segnalare anche i tentativi di riciclaggio.***	(21) Le operazioni sospette devono essere segnalate ***all'unità di informazione finanziaria che funge da centro nazionale di ricezione, analisi e comunicazione alle autorità competenti delle segnalazioni di operazioni sospette ed altre informazioni che riguardano casi potenziali di riciclaggio o finanziamento del terrorismo***. ***Ciò non dovrebbe obbligare gli Stati membri a modificare i loro attuali sistemi di segnalazione se la segnalazione è fatta tramite il pubblico ministero, se le informazioni sono prontamente trasmesse non filtrate alle unità di informazione finanziaria, consentendo loro di svolgere correttamente la propria attività, tra cui la cooperazione internazionale con altre unità di informazione finanziaria.***

Motivazione

Chiarimento relativo agli speciali centri di segnalazione degli Stati membri. In particolare dovrebbero essere mantenuti i canali di segnalazione rappresentati dai pubblici ministeri.

Emendamento 24
Considerando 21 bis (nuovo)

	(21 bis) In deroga al divieto generale di eseguire operazioni sospette, gli enti oggetto della presente direttiva possono eseguire operazioni sospette prima di informare le autorità competenti qualora l'astensione dall'esecuzione non sia possibile o possa impedire il perseguimento dei beneficiari di un'operazione sospettata di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Questo, tuttavia, non pregiudica gli obblighi internazionali accettati dagli Stati membri di congelare senza indugio i fondi o altri beni dei terroristi, delle organizzazioni terroristiche e di coloro che finanziano il terrorismo, conformemente con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di

Sicurezza delle Nazioni Unite.

Motivazione

Protegge le indagini in corso, lasciando peraltro impregiudicati gli obblighi internazionali, ad es. in materia di congelamento dei fondi.

Emendamento 25
Considerando 22

(22) Un certo numero di dipendenti che hanno segnalato i loro sospetti di riciclaggio sono stati vittime di minacce o di intimidazioni. Benché la presente direttiva non possa interferire con le procedure giudiziarie degli Stati membri, si tratta di una questione determinante per l'efficacia del regime antiriciclaggio. Gli Stati membri devono essere coscienti del problema e compiere ogni sforzo per proteggere i dipendenti da tali intimidazioni.	(22) Un certo numero di dipendenti che hanno segnalato i loro sospetti di riciclaggio sono stati vittime di minacce o di intimidazioni. Benché la presente direttiva non possa interferire con le procedure giudiziarie degli Stati membri, si tratta di una questione determinante per l'efficacia del regime antiriciclaggio ***e di repressione del finanziamento del terrorismo***. Gli Stati membri devono essere coscienti del problema e compiere ogni sforzo per proteggere i dipendenti da tali intimidazioni.

Motivazione

Inclusione del finanziamento del terrorismo come fattispecie distinta; cfr. motivazione dell'emendamento 5.

Emendamento 26
Considerando 22 bis (nuovo)

	(22 bis) La comunicazione di informazioni di cui all'articolo 25 dovrebbe essere in conformità con le norme sul trasferimento dei dati personali a paesi terzi di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[1]. Inoltre le disposizioni dell'articolo 25 non possono interferire con la legislazione nazionale sulla protezione dei dati

personali e sul segreto professionale.

---

[1]GU L 281, del 23.11.1995, pag. 31.

Motivazione

Sancisce il principio che l'assolvimento degli obblighi di comunicazione deve rispettare le norme della direttiva sulla protezione dei dati personali. Si stabilisce inoltre che le disposizioni legislative nazionali in materia di protezione dei dati e di tutela del segreto professionale fa premio sugli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 25.

Emendamento 27
Considerando 24

(24) Gli enti creditizi e finanziari ***devono essere*** in grado di rispondere rapidamente alle richieste d'informazione delle autorità riguardanti ***i*** rapporti d'affari intrattenuti con determinate persone.	(24) ***È importante che*** gli enti creditizi e finanziari ***siano*** in grado di rispondere rapidamente alle richieste d'informazione riguardanti ***gli eventuali*** rapporti d'affari intrattenuti con determinate persone. ***Allo scopo di identificare tali rapporti d'affari per poter fornire tali informazioni velocemente, gli enti creditizi e finanziari dovrebbero essere dotati di sistemi efficaci proporzionati alla dimensione e la natura degli affari. In particolare per gli enti creditizi e gli enti finanziari di grandi dimensioni sarebbe opportuna la disponibilità di sistemi elettronici. Questa disposizione è di particolare importanza nel contesto delle procedure che conducono a misure quali il congelamento o il sequestro dei beni (compresi i beni delle organizzazioni terroristiche), in conformità della legislazione nazionale o dell'UE relativa alla lotta al terrorismo.***

Motivazione

Enunciazione più dettagliata dell'obbligo per i fornitori di servizi finanziari, di disporre di sistemi informativi che permettano di prendere rapide decisioni concernenti i loro rapporti d'affari.

Emendamento 28
Considerando 24 bis (nuovo)

(24 bis) La presente direttiva introduce norme dettagliate in materia di procedura di accertamento dell'identità della clientela, incluso l'obbligo di diligenza rafforzata in caso di clientela o rapporti d'affari ad alto rischio, per determinare con opportune procedure se una persona sia politicamente esposta, nonché taluni requisiti aggiuntivi più dettagliati, come l'esistenza di strategie e procedure volte a garantire l'osservanza delle pertinenti disposizioni. Tutti questi requisiti dovranno essere soddisfatti da ciascuno degli enti e delle persone di cui alla presente direttiva, mentre gli Stati membri dovrebbero adeguare l'applicazione dettagliata delle disposizioni alle peculiarità delle varie professioni e alle differenze in scala e dimensione degli enti e delle persone soggetti alla presente direttiva.

Motivazione

Fondamentale descrizione ed illustrazione dell'obbligo di accertare l'identità del cliente. L'adeguatezza delle procedure volte a determinare le persone politicamente esposte va misurata sul metro del rischio.

Emendamento 29
Considerando 25

(25) Per mantenere la mobilitazione degli enti e degli altri operatori soggetti alla normativa comunitaria in questo settore, si deve, per quanto possibile, assicurare loro un feedback sull'utilità delle segnalazioni fatte e sul seguito loro dato. A tal fine e per poter verificare l'efficacia ***del loro sistema nazionale antiriciclaggio***, gli Stati membri devono continuare a tenere statistiche in materia e ***devono*** provvedere al loro miglioramento.	(25) Per mantenere la mobilitazione degli enti e degli altri operatori soggetti alla normativa comunitaria in questo settore, si deve, per quanto possibile, assicurare loro un feedback sull'utilità delle segnalazioni fatte e sul seguito loro dato. A tal fine e per poter verificare l'efficacia ***dei loro sistemi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo***, gli Stati membri devono continuare a tenere statistiche in materia e provvedere al loro miglioramento.

Motivazione

Inclusione del finanziamento del terrorismo come fattispecie distinta; cfr. motivazione dell'emendamento 5.

Emendamento 30
Considerando 25 bis (nuovo)

(25 bis) All'atto della registrazione o dell'autorizzazione di un ufficio di cambio, di un prestatore di servizi a società e trust o di una casa da gioco a livello nazionale, le autorità competenti dovrebbero assicurarsi che le persone che dirigono o dirigeranno effettivamente l'attività di tali soggetti e i loro titolari economici siano persone di una certa competenza ed onorabilità. I criteri per determinare se una persona abbia o meno la necessaria competenza ed onorabilità dovrebbero essere stabiliti a livello nazionale, in conformità con il diritto interno. Tali criteri devono almeno riflettere la necessità di tutelare tali enti e persone dall'essere utilizzati dai loro direttori o titolari economici per scopi criminosi.

Motivazione

Per autorizzare determinati istituti finanziari occorre una prova della loro competenza ed onorabilità - che gli Stati membri sono liberi di determinare - al fine di contrastare le attività illecite.

Emendamento 31
Considerando 25 ter (nuovo)

Tenendo conto del carattere internazionale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, si dovrebbero incoraggiare al massimo il coordinamento e la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria previsti nella decisione del Consiglio 2000/642/GAI[1], inclusa l'istituzione di

	una rete delle UIF dell'UE. A tal fine la Commissione dovrebbe prestare l'assistenza necessaria per facilitare tale coordinamento, ivi compresa l'assistenza finanziaria. _____
	[1]Decisione 2000/642/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni (GU L271, del 24.10.2000, pag. 4).

Motivazione

Obbliga la Commissione a promuovere la cooperazione fra le unità di informazione, eventualmente anche sotto il profilo finanziario.

Emendamento 32
Considerando 26

(26) L'importanza di combattere il riciclaggio deve indurre gli Stati membri a prevedere nel diritto nazionale sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva. Dato che persone giuridiche sono spesso coinvolte in operazioni complesse di riciclaggio, tali sanzioni debbono essere altresì calibrate in modo da tenere conto dell'attività svolta da persone giuridiche.	(26) L'importanza di combattere il riciclaggio ***e il finanziamento del terrorismo*** deve indurre gli Stati membri a prevedere nel diritto nazionale sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva. Dato che persone giuridiche sono spesso coinvolte in operazioni complesse di riciclaggio, tali sanzioni debbono essere altresì calibrate in modo da tenere conto dell'attività svolta da persone giuridiche.

Motivazione

Inclusione del finanziamento del terrorismo come fattispecie distinta; cfr. motivazione dell'emendamento 5.

Emendamento 33
Considerando 26 bis (nuovo)

	(26 bis) Le persone fisiche che esercitano le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettere a) e b) nella struttura di una persona giuridica, ma su base

	indipendente, restano indipendentemente responsabili della conformità con le disposizioni della presente direttiva, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 31.

Motivazione

Gli avvocati alle dipendenze di persone giuridiche sono esclusi dall'obbligo di informazione di cui all'articolo 31, in quanto questo incombe al loro datore di lavoro.

Emendamento 34
Considerando 29

(29) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,	***soppresso***

Motivazione

Il considerando 29 viene soppresso e reinserito come considerando 29 ter.

Emendamento 35
Considerando 29 bis (nuovo)

	(29 bis) Nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione a norma della presente direttiva, la Commissione dovrebbe osservare i seguenti principi: l'esigenza di elevati livelli di trasparenza e di consultazione con gli enti e le persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e con il Parlamento europeo ed il Consiglio; l'esigenza di assicurare che le autorità competenti siano in grado di assicurare l'applicazione coerente delle norme; in ogni misura di attuazione, l'equilibro a lungo termine dei costi e dei benefici per gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva; l'esigenza di rispettare la necessaria flessibilità nell'applicazione delle misure di attuazione conformemente ad un approccio basato sulla valutazione del

rischio esistente; l'esigenza di assicurare la coerenza con le altre norme comunitarie relative al settore in questione; l'esigenza di proteggere l'Unione europea, gli Stati membri e i loro cittadini dalle conseguenze del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Motivazione

Il considerando espone i principi che devono informare la procedura di comitatologia.

Emendamento 36
Considerando 29 ter (nuovo)

(29 ter) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, Nulla nella presente direttiva dovrebbe essere interpretato o applicato in modo incompatibile con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Motivazione

Il considerando riprende l'ex considerando 29. Si fa esplicito riferimento al primato della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Emendamento 37
Articolo 1, paragrafo 1

1. 1. Gli Stati membri assicurano che il riciclaggio dei proventi di attività criminose (in appresso "riciclaggio") ***costituisca un reato***.	1. Gli Stati membri assicurano che il riciclaggio dei proventi di attività criminose (in appresso "riciclaggio") ***e il finanziamento del terrorismo siano vietati***.

Motivazione

Il finanziamento del terrorismo viene rappresentato sul piano dottrinario come fattispecie di reato distinta. Cfr. motivazione dell'emendamento 5.

Emendamento 38
Articolo 1, paragrafo 2, primo comma, lettera d)

d) la fornitura o raccolta di beni di origine lecita, in qualunque modo, con l'intenzione di utilizzarli, completamente o in parte, a fini terroristici, o sapendo che saranno utilizzati a tal fine;	***soppresso***

Motivazione

Considerato il carattere autonomo della fattispecie del finanziamento del terrorismo, la sua definizione va soppressa in questa sede per essere trasposta all'articolo 1, paragrafo 2 bis (nuovo).

Emendamento 39
Articolo 1, paragrafo 2, primo comma, lettera e)

e) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione ***o la collusione*** per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.	e) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Motivazione

Modifica tecnico-formale.

Emendamento 40
Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma

La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al primo comma, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.	***soppresso***

Motivazione

Viene reinserito come articolo 1, paragrafo 4 (nuovo).

Emendamento 41
Articolo 1, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. Ai fini della presente direttiva si intende per "finanziamento del terrorismo" la fornitura o raccolta di fondi, in qualunque modo, direttamente o indirettamente, con l'intenzione di

	utilizzarli, completamente o in parte, per compiere uno dei reati di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, o sapendo che saranno utilizzati a tal fine.

Motivazione

Definizione giuridica della fattispecie del finanziamento del terrorismo con riferimento all'elenco dei reati della summenzionata decisione quadro.

Emendamento 42
Articolo 1, paragrafo 2 ter (nuovo)

	2 ter. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui ai paragrafi 2 e 2 bis, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

Motivazione

Gli elementi soggettivi devono riguardare anche la fattispecie del finanziamento del terrorismo.

Emendamento 43
Articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera d)

d) intermediari assicurativi, quando si occupano di assicurazione vita e di altre forme di assicurazione legate ad investimenti;	***soppresso***

Motivazione

Quando gli intermediari assicurativi si limitano a fungere da mediatori di contratti, i rapporti contrattuali nascono unicamente tra la compagnia assicurativa e il cliente. In questo caso la compagnia è già soggetta alle disposizioni della direttiva sul riciclaggio. Gli intermediari assicurativi indipendenti rientrano nella definizione di "ente finanziario" di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Emendamento 44
Articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera f)

f) altre persone che negoziano beni ***o che***	altre persone ***fisiche o giuridiche*** che

prestano servizi, quando il pagamento è effettuato in contanti per un importo pari o superiore a 15 000 EUR, indipendentemente dal fatto che la transazione sia effettuata con un'operazione unica o con diverse operazioni ***che risultano*** collegate;	negoziano beni, quando il pagamento è effettuato in contanti per un importo pari o superiore a 15 000 EUR, indipendentemente dal fatto che la transazione sia effettuata con un'operazione unica o con diverse operazioni ***apparentemente*** collegate;

Motivazione

Aggiunta delle persone giuridiche.

Emendamento 45
Articolo 2, paragrafo 2

2. Gli Stati membri possono decidere ***di non applicare la presente direttiva ad enti finanziari*** che esercitano un'attività finanziaria in modo occasionale o su scala limitata e ***quando i*** rischi di riciclaggio ***sono scarsi***.	2. Gli Stati membri possono decidere ***che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1 le persone giuridiche e fisiche*** che esercitano un'attività finanziaria in modo occasionale o su scala limitata e ***tale da comportare bassi*** rischi di riciclaggio ***o di finanziamento del terrorismo***.

Motivazione

La proposta di direttiva ha un approccio basato sul rischio. Le transazioni finanziarie si svolgono oggi in una molteplicità di modi e forme. Dalle operazioni in contanti all'online banking, esse interessano l'intero ventaglio dei moderni servizi finanziari, e sono anche in varia misura suscettibili di riciclaggio. Corrisponde pertanto al principio della proporzionalità, per le persone fisiche e giuridiche e le transazioni finanziarie da assoggettare alla normativa, operare delle differenziazioni a seconda dell'entità del rischio di riciclaggio. Tale approccio deve informare l'intero testo della direttiva, ragion per cui essa deve avere validità generale per le persone fisiche e giuridiche che esercitano un'attività finanziaria.

Emendamento 46
Articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. Gli Stati membri prescrivono l'inapplicabilità dell'articolo 2 alle situazioni nelle quali i notai, i professionisti legali indipendenti, i revisori dei conti, i contabili esterni e i consulenti tributari esaminano la posizione giuridica del loro cliente o

espletano compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.

Motivazione

La disposizione tutela il segreto professionale che avvocati, notai, revisori contabili e consulenti tributari sono tenuti a rispettare. I membri di tali professioni sono soggetti alle disposizioni in materia di lotta al riciclaggio, salvo nei casi in cui le informazioni loro comunicate beneficiano del segreto professionale.

Emendamento 47
Articolo 3, punto 2, lettera a)

a) un'impresa diversa da un ente creditizio, la cui attività principale consista nell'effettuare una o più operazioni menzionate ai punti da 2 a 12 e al punto 14 dell'elenco che figura nell'allegato I della direttiva 2000/12/CE, incluse le attività degli uffici dei cambiavalute ("bureau de change") e delle società di trasferimento di fondi;	a) un'impresa diversa da un ente creditizio, la cui attività principale consista nell'effettuare una o più operazioni menzionate ai punti da 2 a 12 e al punto 14 dell'elenco che figura nell'allegato I della direttiva 2000/12/CE, incluse le attività degli uffici dei cambiavalute ("bureau de change") e delle società di trasferimento di fondi***. Sono esclusi da tale definizione i soggetti intermediari che si limitano a convertire documentazione cartacea in record elettronici ed operano pertanto per conto di enti creditizi soggetti alla presente direttiva***;

Motivazione

Si chiarisce che i terzi incaricati del trattamento di dati nel quadro del traffico di pagamento elettronico non sono soggetti agli obblighi della direttiva in materia di riciclaggio, che incombono invece all'istituto di credito per conto del quale operano.

Emendamento 48
Articolo 3, punto 2, lettera d) bis (nuova)

d bis) un intermediario assicurativo, quale definito all'articolo 2, punto 5 della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, fatta eccezione per gli intermediari di cui all'articolo 2,

	punto 7 di detta direttiva, quando si occupano di assicurazione vita e di altri servizi legati ad investimenti;

Motivazione

Gli intermediari assicurativi sono soggetti alla direttiva se sono professionalmente indipendenti e non si limitano a favorire la stipula di un contratto tra l'impresa di assicurazione e il cliente.

Emendamento 49
Articolo 3, punto 2, lettera e)

e) le succursali situate nella Comunità degli enti finanziari di cui alle lettere da a) a d) che hanno la sede sociale all'interno o al di fuori della Comunità;	e) le succursali situate nella Comunità degli enti finanziari di cui alle lettere da a) a d) che hanno la sede sociale all'interno o al di fuori della Comunità;

Motivazione

[Non pertinente per la versione italiana].

Emendamento 50
Articolo 3, punto 2, lettera e) bis (nuova)

	e bis) un istituto di moneta elettronica ai sensi della direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Motivazione

Inserimento dell'istituto di moneta elettronica nella definizione di "ente finanziario".

Emendamento 51
Articolo 3, punto 3

3) "intermediario assicurativo": un intermediario assicurativo ai sensi dell'articolo 2, punto 3, della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;	***soppresso***

Motivazione

Tali intermediari assicurativi sono compresi nella definizione di "ente finanziario"; cfr. articolo 3, punto 2, lettera d bis) (nuova).

Emendamento 52
Articolo 3, punto 4

(4) "terrorismo": qualsiasi reato ai sensi degli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio;	***soppresso***

Motivazione

Il finanziamento del terrorismo è ormai definito come fattispecie distinta; cfr. articolo 1, paragrafo 2 bis (nuovo).

Emendamento 53
Articolo 3, punto 7, lettera a)

a) ***il terrorismo***;	a) ***gli atti definiti agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio***;

Motivazione

Con la definizione giuridica di finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 1, paragrafo 2 bis (nuovo) la nozione di terrorismo si ricollega ai reati descritti nella citata decisione quadro.

Emendamento 54
Articolo 3, punto 7, lettera f)

f) i reati punibili con una pena ***privativa della libertà*** o con una misura di sicurezza ***privativa*** della libertà di durata massima superiore ***ad un anno*** ovvero, per gli Stati il cui ordinamento giuridico prevede ***una soglia minima per i reati***, i reati punibili con una pena ***privativa della libertà*** o con una misura di sicurezza ***privativa*** della libertà di durata minima superiore ***a sei mesi***;	f) i reati punibili con una pena ***detentiva*** o con una misura ***di miglioramento e*** di sicurezza ***restrittiva*** della libertà di durata massima superiore ***ai cinque anni*** ovvero, per gli Stati il cui ordinamento giuridico prevede ***pene minime***, i reati punibili con una pena ***detentiva o con una misura di miglioramento e*** di sicurezza ***restrittiva*** della libertà di durata minima superiore ***ai due anni***;

Motivazione

Per effetto dei limiti di pena adottati (pena minima sei mesi, pena massima superiore ad un anno), la definizione di "reati gravi" prescelta dalla Commissione comprende praticamente tutti i reati. Tale estensione dell'ambito di applicazione della direttiva finisce tuttavia per comprometterne l'effettiva applicazione. L'emendamento modifica pertanto le soglie di pena per far sì che la direttiva si concentri su reati di una certa gravità.

Emendamento 55
Articolo 3, punto 8, introduzione

8) "titolare economico":	8) "titolare economico": ***la persona o le persone fisiche che, in ultima analisi, possiedono o controllano il cliente e/o la persona fisica per conto delle quali viene realizzata un'operazione o un'attività. Il titolare economico comprende almeno:***

Motivazione

Secondo la disposizione, il soggetto che in ultima analisi possiede o controlla una persona giuridica è colui che dispone di una quota di maggioranza, ossia almeno pari al 50%. La possibilità di influire su una persona giuridica si ha tuttavia già quando la partecipazione è sufficiente a creare una minoranza di blocco e a consentire pertanto di esercitare influenza sull'atto costitutivo ed altri fattori strutturali e decisionali. Al di sotto di tale soglia non è possibile esercitare un'influenza economica determinante. Una quota del 25% appare pertanto un logico compromesso.

Emendamento 56
Articolo 3, punto 8, lettera a)

a)	a) ***in caso di società***
la persona fisica che, in ultima analisi, ***possieda o controlli, direttamente o indirettamente, almeno il 10% delle azioni o dei diritti di voto di una persona giuridica o che eserciti altrimenti un'influenza comparabile sulla direzione di una persona giuridica purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione ufficiale di una borsa valori e sottoposta ad obblighi di comunicazione*** conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti;	***i)*** la persona ***o le persone fisiche*** che, in ultima analisi, ***possiedono o controllano una persona giuridica, detenendo il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle azioni o dei diritti di voto di detta persona giuridica, anche tramite azioni al portatore, diverse da una società quotata in un mercato regolamentato e sottoposta ad obblighi di pubblicità*** conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; ***la percentuale del 25% più una azione si considera***

	sufficiente per soddisfare questo criterio;
	ii) la persona o le persone fisiche che esercitano altrimenti il controllo sulla direzione di una persona giuridica;

Motivazione

Cfr. motivazione emendamento 55.

Emendamento 57
Articolo 3, punto 8, lettera b)

b) ***la persona fisica che, direttamente o indirettamente, sia il proprietario effettivo di almeno il 10% del patrimonio di una fondazione, di un trust o di un istituto giuridico simile o che eserciti un'influenza su una quota comparabile del patrimonio di una fondazione, di un trust o di un istituto giuridico simile, purché non sia una società ammessa alla quotazione ufficiale di una borsa valori e sottoposta ad obblighi di pubblicità conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti***;	b) ***in caso di persone giuridiche quali le fondazioni, e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:***
	i) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona o le persone fisiche beneficiarie di almeno il 25% più un'azione dei beni di un istituto giuridico o di una persona giuridica;
	ii) se le singole persone beneficiarie della persona giuridica o dell'istituto giuridico non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce la persona giuridica o l'istituto giuridico;
	iii) la persona o le persone fisiche che esercitano un controllo significativo su almeno il 25% più un'azione del patrimonio di un istituto giuridico o di una persona giuridica;

Motivazione

Cfr. motivazione emendamento 55. Precisazione dei futuri beneficiari di fondazioni e trust.

Previsione di una categoria di persone beneficiaria, qualora un singolo beneficiario non sia stato ancora determinato.

Emendamento 58
Articolo 3, punto 8, lettera c)

c) le persone fisiche per conto delle quali viene realizzata un'operazione o un'attività;	***soppresso***

Motivazione

Tale categoria è già compresa nella definizione di "titolare economico" di cui all'articolo 3, punto 8, introduzione.

Emendamento 59
Articolo 3, punto 9, lettera c)

c) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale ***o locali*** ad una società, un'associazione o qualsiasi altra persona giuridica o istituto giuridico simile;	c) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale ***e altri servizi connessi*** a una società, un'associazione o qualsiasi altra persona giuridica o istituto giuridico simile;

Motivazione

Formulazione più completa.

Emendamento 60
Articolo 3, punto 9, lettera e)

e) esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona ***o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione***;	e) esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona***, diversa da una società quotata in un mercato regolamentato sottoposta ad obblighi di pubblicità conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti***;

Motivazione

Precisazione tecnico-giuridica.

Emendamento 61
Articolo 3, punto 10

10) "persone politicamente esposte": le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche e che effettuano operazioni commerciali o finanziarie importanti o complesse che potrebbero presentare un forte rischio di riciclaggio, come pure ***i membri della loro famiglia in senso stretto*** o coloro con i quali tali persone intrattengono stretti legami;	10) "persone politicamente esposte": le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche ***a livello nazionale - ad es. capi di stato e di governo, leader politici, alti funzionari governativi, membri dell'apparato giudiziario e dell'esercito, detentori di posizioni dirigenziali in seno ad aziende statali o importanti esponenti di partito -*** e che effettuano operazioni commerciali o finanziarie importanti o complesse che potrebbero presentare un forte rischio di riciclaggio, come pure i ***loro stretti familiari*** o coloro con i quali tali persone intrattengono ***notoriamente*** stretti legami;

Motivazione

La definizione di "persone politicamente esposte" è importante sotto il profilo della maggiore diligenza necessaria al momento dell'identificazione di un cliente. Per rendere la disposizione praticabile è opportuno prevedere particolari obblighi di diligenza soprattutto per i titolari di cariche pubbliche a livello nazionale. La formulazione più restrittiva per familiari e persone vicine favorisce l'applicabilità della norma.

Emendamento 62
Articolo 3, punto 12

12) "banca di comodo": un ente creditizio che sia stato costituito in un paese in cui non ha alcuna presenza fisica che consenta di esercitare una direzione ed una gestione reale e che non sia collegato ad alcun gruppo finanziario regolamentato.	12) "banca di comodo": un ente creditizio, ***o un ente impegnato in attività equivalenti,*** che sia stato costituito in un paese in cui non ha alcuna presenza fisica che consenta di esercitare una direzione ed una gestione reale e che non sia collegato ad alcun gruppo finanziario regolamentato.

Motivazione

Modifica della definizione giuridica che fa capo alla nozione corrente di banca di comodo.

Emendamento 63
Articolo 3 bis (nuovo)

	Articolo 3 bis
	Gli Stati membri provvedono a estendere, in tutto o in parte, le disposizioni della presente direttiva ad attività professionali e categorie di imprese diverse dagli enti e dalle persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, le quali svolgono attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. ***Qualora uno Stato membro decida di estendere le disposizioni della presente direttiva ad attività professionali e categorie di imprese diverse da quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 1, informa la Commissione di tale decisione.***

Motivazione

Clausola di riserva che permette agli Stati membri di estendere la normativa a categorie di professioni ed imprese che non rientrano nella definizione giuridica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ma che esercitano attività a rischio di riciclaggio.

Emendamento 64
Articolo 4

Per impedire il riciclaggio, gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose nel settore disciplinato dalla presente direttiva.	Per impedire il riciclaggio ***e il finanziamento del terrorismo***, gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Motivazione

Previsione del finanziamento del terrorismo come fattispecie distinta.

Emendamento 65
Articolo 5

Gli Stati membri proibiscono ai loro enti creditizi e finanziari di tenere conti ***e*** libretti di risparmio anonimi ***o conti intestati a nomi fittizi***.	Gli Stati membri proibiscono ai loro enti creditizi e finanziari di tenere conti ***o*** libretti di risparmio anonimi***, salvo che il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo non sia basso. In deroga all'articolo 8, paragrafo 3, gli Stati***

	membri richiedono in tutti i casi che i titolari e i beneficiari dei conti e libretti di risparmio anonimi siano assoggettati agli obblighi di diligenza nell'accertamento dell'identità della clientela, al più presto e in ogni caso prima che sia possibile disporre in qualunque modo dei conti e dei libretti di risparmio, salvo che il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo non sia basso.

Motivazione

Eccezione al divieto di tenere conti anonimi se il rischio di riciclaggio è basso.

Emendamento 66
Articolo 6, introduzione

Gli enti e le persone ***che rientrano nel campo di applicazione della*** presente direttiva applicano le procedure di ***due diligence nel rapporto con la*** clientela***, basandosi su documenti, dati o informazioni di fonte affidabile ed indipendente,*** nei casi seguenti:	Gli enti e le persone ***soggette alla*** presente direttiva applicano le procedure di ***identificazione della*** clientela nei casi seguenti:

Motivazione

Norma fondamentale relativa all'obbligo di verifica dell'identità del cliente per gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva. In un approccio basato sul rischio, i documenti di fonte affidabile ed indipendente previsti dalla Commissione sono, soprattutto per le persone giuridiche, raramente disponibili, di impossibile acquisizione o acquisibili solo con grande difficoltà. Occorre pertanto che siano gli interessati a stabilire come osservare l'obbligo di verifica dell'identità del cliente. Per il resto, occorre che le disposizioni dettagliate restino prerogativa degli Stati membri, che potrebbero ad es. prescrivere obblighi aggiuntivi di pubblicazione per le persone giuridiche.

Emendamento 67
Articolo 6, lettera c)

c) quando vi è sospetto di riciclaggio, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia ***applicabile***;	c) quando vi è sospetto di riciclaggio ***o di finanziamento del terrorismo***, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia;

Motivazione

Previsione del finanziamento del terrorismo come fattispecie distinta.

Emendamento 68
Articolo 6, lettera d) bis (nuova)

	d bis) quando eseguono trasferimenti di fondi nelle circostanze disciplinate dal regolamento ... del Parlamento europeo e del Consiglio sulle informazioni sull'ordinante che devono corredare i trasferimenti di fondi.

Motivazione

Ex articolo 7, paragrafo 3, riformulato per motivi tecnico-giuridici.

Emendamento 69
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

b) se necessario, identificare il titolare economico ed adottare misure ***ragionevoli*** per verificarne l'identità, in modo tale che l'ente o la persona in questione ***siano certi di conoscere*** chi sia tale titolare, il che per le persone giuridiche, i trust ed istituti giuridici simili, implica adottare misure ***ragionevoli*** per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente;	b) se necessario, identificare il titolare economico e adottare misure ***congrue e basate sul rischio*** per verificarne l'identità, in modo tale che l'ente o la persona in questione ***possano accertare*** chi sia tale titolare, il che per le persone giuridiche, i trust e istituti giuridici simili, implica adottare misure ***congrue e basate sul rischio*** per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente;

Motivazione

Si sottolinea che nell'identificazione del titolare economico occorre adottare misure di verifica non solo congrue, ma anche basate sul rischio.

Emendamento 70
Articolo 7, paragrafo 2

2. Gli enti e le persone ***che rientrano nel campo di applicazione della*** presente direttiva applicano tutte le procedure di ***due diligence nel rapporto con la*** clientela	2. Gli enti e le persone ***soggetti alla*** presente direttiva applicano tutte le procedure di ***identificazione della*** clientela di cui al paragrafo 1, ma possono calibrare

di cui al paragrafo 1, ma possono calibrare tali procedure in funzione del rischio associato al tipo di cliente, rapporto d'affari, prodotto o transazione di cui trattasi.	tali procedure in funzione del rischio associato al tipo di cliente, rapporto d'affari, prodotto o transazione di cui trattasi. ***Gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva dovrebbero essere in grado di dimostrare alle autorità di cui all'articolo 33, compresi gli organismi di autoregolamentazione, che la portata delle misure è adeguata all'entità del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.***

Motivazione

Ponendo l'accento sull'approccio basato sul rischio si dà agli interessati un certo margine di valutazione. E' dunque legittimo chieder loro di motivare e documentare la decisione da essi adottata in rapporto al rischio.

Emendamento 71
Articolo 7, paragrafo 3

3. Le disposizioni speciali sull'identificazione dei clienti contenute nel regolamento… del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le informazioni relative all'ordinante da allegare ai bonifici e alle rimesse eseguite da società di trasferimento di fondi si applicano ai servizi di pagamento di cui al punto 4 dell'allegato I della direttiva 2000/12/CE.	***soppresso***

Motivazione

Cfr. motivazione emendamento 68.

Emendamento 72
Articolo 8, paragrafo 1

1. Gli Stati membri impongono ***agli enti e alle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva di assolvere gli obblighi di due diligence nel rapporto con la clientela prima o al momento dell'avvio di un*** rapporto d'affari	1. Gli Stati membri impongono ***che la verifica dell'identità del cliente e del titolare economico avvenga prima dell'instaurazione del*** rapporto d'affari o dell'esecuzione di una transazione.

o dell'esecuzione di una transazione ***per clienti occasionali***.

Motivazione

La verifica dell'identità del cliente deve svolgersi di regola prima dell'instaurazione di un rapporto d'affari e in ogni caso prima dell'esecuzione di una transazione.

Emendamento 73
Articolo 8, paragrafo 1 bis (nuovo)

. ***1 bis. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire che la verifica dell'identità del cliente e del titolare economico avvenga durante l'instaurazione del rapporto d'affari se ciò è necessario per non interrompere la normale conduzione degli affari e se vi è scarso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In tali situazioni queste procedure dovranno essere completate al più presto possibile dopo il primo contatto.***

Motivazione

La verifica dell'identità può essere rinviato a un momento successivo al primo contatto, se ciò è giustificato dall'esiguità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Si tratta di facilitare la conduzione degli affari.

Emendamento 74
Articolo 8, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, gli Stati membri possono consentire, in relazione alle attività di assicurazione sulla vita, che la verifica dell'identità del beneficiario della polizza avvenga dopo l'instaurazione del rapporto d'affari. In questo caso la verifica dovrà aver luogo all'atto del pagamento, o anteriormente ad esso, o nel momento in cui il beneficiario intende esercitare i diritti conferitigli dalla polizza, o prima di esso.

Motivazione

Nel caso delle assicurazioni sulla vita, è evidente che il fatto generatore del rischio di riciclaggio non è l'instaurazione del rapporto d'affari (la stipula di un contratto assicurativo), bensì la connessa transazione finanziaria (ossia il pagamento). Viene pertanto chiarito che all'atto della transazione finanziaria occorre effettuare una verifica attendibile dell'identità.

Emendamento 75
Articolo 8, paragrafo 2

2. Gli Stati membri impongono che quando gli enti o le persone ***che rientrano nel campo di applicazione della*** presente direttiva non sono in grado di rispettare l'articolo 7, paragrafo 1, lettere ***a), b) e c)***, ***non possono aprire il conto o avviare il rapporto d'affari o effettuare la transazione in questione*** oppure pongono fine al rapporto d'affari in questione e prendono in considerazione di presentare una relazione sul cliente interessato all'unità di informazione finanziaria, in conformità dell'articolo 19.	2. Gli Stati membri impongono che quando gli enti o le persone ***soggetti alla*** presente direttiva non sono in grado di rispettare ***gli obblighi di verifica dell'identità del cliente ai sensi del***l'articolo 7, paragrafo 1, lettere ***da a) a c)***, ***essi possono aprire un conto solo se si garantisce che i relativi fondi saranno indisponibili fino all'assolvimento completo degli obblighi di cui all'articolo 7, lettere da a) a c) della presente direttiva, se essi non instaurano alcun rapporto d'affari o non effettuano la transazione in questione*** oppure pongono fine al rapporto d'affari e prendono in considerazione di presentare una relazione sul cliente interessato all'unità di informazione finanziaria, in conformità dell'articolo 19. ***Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare questa disposizione alle situazioni nelle quali i notai, i professionisti legali indipendenti, i revisori dei conti, i contabili esterni e i consulenti tributari esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.***

Motivazione

Insieme agli obblighi di comunicazione a norma degli articoli 17 sgg, l'obbligo di accertamento dell'identità è fra i provvedimenti più importanti richiesti ai fornitori di servizi finanziari dalla direttiva sul riciclaggio. Le possibilità di identificazione di una persona

variano peraltro notevolmente a seconda se il rapporto d'affari è instaurato dal cliente con una grande banca o con una piccola banca cooperativa rurale. In una prospettiva di adeguatezza degli interventi e di approccio basato sul rischio appare pertanto accettabile, per il caso disciplinato dall'articolo 8, paragrafo 2, consentire l'apertura di un conto quando si garantisca che la sua disponibilità decorrerà solo dopo l'assolvimento di tutti gli obblighi in fatto di identificazione. Tale approccio è giustificato in quanto il fatto generatore del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo non è l'apertura del conto, ma la disponibilità dei relativi fondi.
Le categorie professionali vincolate dal segreto professionale dovrebbero essere esonerate dall'obbligo di cui all'articolo 8, paragrafo 2. L'ultima frase dell'emendamento diviene superflua se verrà approvato l'emendamento 46 (concernente l'articolo 2, paragrafo 2 bis [nuovo]).

Emendamento 76
Articolo 9, paragrafo 1

1. Gli Stati membri impongono che si proceda all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente di una casa da gioco che acquisti o venda gettoni da gioco di valore pari o superiore a ***1 000*** EUR.	1. Gli Stati membri impongono che si proceda all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente di una casa da gioco che acquisti o venda gettoni da gioco di valore pari o superiore a ***3.000*** EUR.

Motivazione

Per motivi di praticabilità e nel quadro di un approccio basato sul rischio si ritiene che 3.000 euro rappresentino una soglia adeguata per procedere all'identificazione del cliente.

Emendamento 77
Articolo 10, paragrafo -1 (nuovo)

	(-1) In deroga all'articolo 6, lettere a), b) e d), all'articolo 7 e all'articolo 8, paragrafo 1, gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva non sono soggetti agli obblighi di cui a detti articoli se il cliente è un ente creditizio o finanziario oppure una persona disciplinata dalla presente direttiva, oppure un ente creditizio o finanziario o una persona residente in un paese terzo che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi.

Motivazione

Deroga per i partner d'affari che sono a loro volta soggetti agli obblighi della direttiva sul riciclaggio. Sembra inopportuno prescrivere l'identificazione reciproca dei fornitori di servizi finanziari e la reciproca vigilanza sul rispetto delle disposizioni della direttiva. Anche i singoli possono beneficiare di norme semplificate in materia di diligenza se le loro attività rispondono ai requisiti imposti dalla direttiva.

Emendamento 78
Articolo 10, paragrafo 1, introduzione

1. In deroga ***agli articoli 6 e 7 ed all'articolo 8, paragrafo 2***, gli Stati membri possono autorizzare gli enti e le persone ***che rientrano nel campo di applicazione della*** presente direttiva ***a non applicare gli obblighi di due diligence nel rapporto con la clientela ai clienti che presentano uno scarso rischio di riciclaggio quali***:	1. In deroga ***all'articolo 6, lettere a), b) e d), all'articolo 7 e all'articolo 8, paragrafo 1***, gli Stati membri possono autorizzare gli enti e le persone ***soggetti alla*** presente direttiva ***ad astenersi dall'identificare la clientela, segnatamente***:

Emendamento 79
Articolo 10, paragrafo 1, lettera a)

a) gli enti creditizi o finanziari di altri Stati membri o di paesi terzi, purché siano soggetti ad obblighi antiriciclaggio equivalenti agli standard internazionali e purché il rispetto di tali obblighi sia controllato;	***soppresso***

Motivazione

Soppressione conseguente all'emendamento 77.

Emendamento 80
Articolo 10, paragrafo 1, lettera b)

b) le società quotate i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CEE in uno o più Stati membri e le società quotate di paesi terzi che sono soggette ad obblighi di	b) le società quotate i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CEE in uno o più Stati membri ***o le imprese iscritte in registri pubblici che all'atto dell'iscrizione e***

comunicazione conformi alla normativa comunitaria;	***successive variazioni hanno comunicato l'identità del loro titolare economico*** e le società quotate di paesi terzi che sono soggette ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria;

Motivazione

Il vantaggio di astenersi dall'identificazione del cliente deve essere concesso anche alle imprese che in forza delle disposizioni vigenti a livello nazionale hanno già fornito prova dell'identità del loro titolare economico.

Emendamento 81
Articolo 10, paragrafo 1, lettera c)

c) i titolari economici di conti in pool gestiti da notai o altri professionisti legali indipendenti ***stabiliti in*** uno Stato membro o ***in*** un paese terzo, purché siano soggetti ad obblighi ***antiriciclaggio*** conformi ***con gli*** standard internazionali ***e purché il*** rispetto di tali obblighi ***sia controllato***.	c) i titolari economici di conti in pool gestiti da notai o altri professionisti legali indipendenti ***di*** uno Stato membro o ***di*** un paese terzo, purché siano soggetti ad obblighi ***in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo*** conformi agli standard internazionali ***e alla vigilanza sul*** rispetto di tali obblighi ***e purché le informazioni sull'identità del titolare economico siano accessibili, a richiesta, agli enti che operano quali enti di deposito dei conti in pool***;

Motivazione

Precisazione concernente il vantaggio di cui all'articolo 10, paragrafo 1 ed aggiunta del finanziamento del terrorismo.

Emendamento 82
Articolo 10, paragrafo 1, lettera c) bis (nuova)

	c) bis le autorità pubbliche nazionali;

Motivazione

Obbligo di diligenza semplificato tenuto conto dei controlli generalmente eseguiti all'interno dell'apparato statale.

Emendamento 83

Articolo 10, paragrafo 1, ultima parte di frase (nuova)

o qualunque altro cliente comportante uno scarso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che soddisfi i criteri tecnici stabiliti in conformità dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera b).

Motivazione

Fattispecie generale per l'applicazione dell'identificazione semplificata del cliente nel quadro della procedura di comitatologia di cui all'articolo 37.

Emendamento 84
Articolo 10, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Nei casi di cui ai paragrafi -1 e 1, le persone e gli enti raccolgono comunque informazioni sufficienti a stabilire se il cliente può beneficiare di un'esenzione menzionata in tali paragrafi.

Motivazione

L'emendamento chiarisce che la decisione relativa agli esoneri dall'applicazione delle norme sull'identificazione del cliente di cui all'articolo 10, paragrafi -1 e 1 va supportata da dati informativi documentabili.

Emendamento 85
Articolo 10, paragrafo 2

2. Gli Stati membri ***e la Commissione*** si informano reciprocamente dei casi in cui ritengono che un paese terzo ***non*** soddisfi le condizioni di cui ***al paragrafo 1, lettere a), b) o c)***.	2. Gli Stati membri si informano reciprocamente ***e informano la Commissione*** dei casi in cui ritengono che un paese terzo soddisfi le condizioni di cui ***ai paragrafi -1 o 1 o in altri casi in cui siano soddisfatti i criteri tecnici stabiliti in conformità dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera b)***.

Motivazione

Si chiarisce che gli Stati membri non devono limitarsi ad informare la Commissione, ma devono informarsi anche reciprocamente. I paesi terzi il cui comportamento lascia adito a dubbi non formano oggetto di segnalazione; si procede piuttosto all'elaborazione di un elenco

positivo di paesi terzi che soddisfano le condizioni richieste in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Emendamento 86
Articolo 10, paragrafo 3, introduzione

3. In deroga ***agli articoli 6 e 7 ed all'articolo 8, paragrafo 2***, gli Stati membri possono autorizzare gli enti e le persone ***che rientrano nel campo di applicazione della*** presente direttiva ***a non applicare gli obblighi di due diligence nel rapporto con la clientela ai prodotti e alle transazioni che presentano uno scarso rischio di riciclaggio, quali***:	3. In deroga ***all'articolo 6, lettere a), b) e d), all'articolo 7 e all'articolo 8, paragrafo 1***, gli Stati membri possono autorizzare gli enti e le persone ***soggetti alla*** presente direttiva ***ad astenersi dall'identificare la clientela, segnatamente***:

Motivazione

Chiarisce che non si può prescindere dall'identificazione del cliente nel caso di cui all'articolo 6, lettera c) (sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo).

Emendamento 87
Articolo 10, paragrafo 3, lettera d)

d) ***la moneta elettronica ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2000/46/CE, quando sono fissati limiti bassi per l'importo emesso, per l'importo che può essere registrato su un supporto elettronico o per il volume delle transazioni autorizzate***.	d) ***fatto salvo il regolamento ... del Parlamento europeo e del Consiglio sulle informazioni sull'ordinante che devono corredare i trasferimenti di fondi, la moneta elettronica quale definita nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b della direttiva 2000/46/CE, nel caso in cui, qualora il dispositivo non sia ricaricabile, l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda i 150 EUR, oppure nel caso in cui, se il dispositivo sia ricaricabile, sia imposto un limite di 2 500 EUR sull'importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per il caso in cui un importo pari o superiore a 1 000 EUR è rimborsato al detentore nello stesso anno civile ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/46/CE***;

Motivazione

Precisa il vantaggio di cui all'articolo 10, paragrafo 3, di astenersi dall'identificazione del cliente allorché si utilizzano carte elettroniche ricaricabili.

Emendamento 88
Articolo 10, punto 3, lettera d) bis (nuova)

d bis) i contratti di credito in cui il conto serve esclusivamente alle operazioni inerenti al credito stesso e il rimborso del credito avviene previo prelevamento da un conto aperto a nome del cliente presso un istituto di credito soggetto alla presente direttiva, secondo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a c).

Motivazione

In un approccio orientato al rischio, la previsione di obblighi di diligenza semplificati in sede di identificazione del cliente è giustificata anche quando i rimborsi del credito avvengono previo prelevamento da un conto legittimamente aperto del cliente. In tal caso il cliente è già identificato in quanto titolare del conto. E' possibile pertanto ricostruire le operazioni di rimborso del credito. Oltretutto il cliente non può disporre del conto di credito in questione, per cui lo stesso non può essere utilizzato a scopo di riciclaggio. Con tale disposizione si estende il beneficio degli obblighi semplificati di diligenza al leasing commerciale, di fatto importante anche ai fini dell'acquisto di autoveicoli. Il leasing commerciale è infatti poco adatto come metodo di riciclaggio e presenta sotto tale profilo un rischio alquanto esiguo.

Emendamento 89
Articolo 10, paragrafo 3, ultima parte di frase (nuova)

o a qualunque altro prodotto o transazione comportante uno scarso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che soddisfi i criteri tecnici stabiliti in conformità dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera b).

Motivazione

Fattispecie generale per l'obbligo semplificato di diligenza nell'identificazione del cliente nei casi che presentano un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, a condizione che l'entità del rischio sia definita sulla base di criteri tecnici.

Emendamento 90
Articolo 10 bis

Quando la Commissione adotta una decisione conformemente all'articolo 37, paragrafo 3, gli Stati membri vietano agli enti e alle persone ***che rientrano nel campo di applicazione della*** presente direttiva di applicare obblighi semplificati ***di due diligence*** agli enti creditizi e finanziari del paese terzo in questione.	Quando la Commissione adotta una decisione conformemente all'articolo 37, paragrafo 3, gli Stati membri vietano agli enti e alle persone ***soggetti alla*** presente direttiva di applicare obblighi ***di diligenza*** semplificati agli enti creditizi e finanziari, ***alle società quotate o ad altre persone giuridiche*** del paese terzo in questione ***in relazione a situazioni che soddisfano i criteri tecnici stabiliti in conformità dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera b***.

Motivazione

L'obbligo di diligenza semplificato non deve applicarsi ai fornitori di servizi finanziari o alle persone giuridiche di paesi terzi che non soddisfano i requisiti richiesti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Emendamento 91
Articolo 11, paragrafo 1, primo e secondo comma, introduzione

1. Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone ***che rientrano nel campo di applicazione della*** presente direttiva di applicare, oltre alle misure di cui agli articoli 6, 7 e all'articolo 8, paragrafo 2 e sulla base della loro valutazione del rischio esistente, obblighi di ***due diligence*** rafforzati ***nel rapporto con la clientela*** nelle situazioni che per loro natura possono presentare un rischio più elevato di riciclaggio e comunque nei casi indicati in appresso, ***conformemente al secondo, terzo e quarto comma del presente paragrafo***. Quando il cliente non è fisicamente presente a fini di identificazione, gli Stati membri impongono a tali enti e persone ***di applicare una o più fra le misure indicate in appresso***:	1. Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone ***soggetti alla*** presente direttiva di applicare, oltre alle misure di cui agli articoli 6 e 7 e all'articolo 8, paragrafo ***3*** e sulla base della loro valutazione del rischio esistente, obblighi di ***diligenza*** rafforzati ***in sede di accertamento dell'identità del cliente*** nelle situazioni che per loro natura possono presentare un rischio più elevato di riciclaggio ***o di finanziamento del terrorismo*** e comunque nei casi indicati in appresso, ***conformemente ai paragrafi 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies del presente articolo***. ***1 bis.*** Quando il cliente non è fisicamente presente a fini di identificazione, gli Stati membri impongono a tali enti e persone ***di adottare misure specifiche e adeguate per compensare il rischio più elevato, per esempio applicando una o più delle seguenti misure***:

Motivazione

Il secondo comma diviene, in forma modificata, paragrafo 1 bis (nuovo). Si tratta di definire un elenco di misure da adottare nel quadro di un obbligo rafforzato di diligenza, quando il cliente non è fisicamente presente per l'identificazione.

Emendamento 92
Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, lettera a)

a) ***misure intese a*** garantire l'accertamento dell'identità del cliente ***tramite prove documentali supplementari***;	a) garantire l'accertamento dell'identità del cliente ***tramite documenti, dati o informazioni supplementari***;

Motivazione

Formulazione più precisa.

Emendamento 93
Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, lettera b)

b) misure ***supplementari*** per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiesta di una certificazione di conferma di un ente che rientri nel campo di applicazione della presente direttiva;	b) ***adottare*** misure ***integrative*** per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiesta di una certificazione di conferma di un ente ***creditizio o finanziario o di una persona*** che rientri nel campo di applicazione della presente direttiva;

Motivazione

Formulazione più precisa, ma senza modifiche di sostanza.

Emendamento 94
Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, lettera c)

c) ***obbligo*** che il primo pagamento ***relativo all'operazione*** sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio.	c) ***garantire*** che il primo pagamento ***nel quadro dell'operazione*** sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio.

Motivazione

Modifica redazionale.

Emendamento 95
Articolo 11, paragrafo 1, terzo comma, introduzione

In caso di conti di corrispondenza con enti ***creditizi di altri Stati membri o*** di paesi terzi, gli Stati membri impongono ai loro enti creditizi:	***1 ter.*** In caso di conti di corrispondenza con enti ***corrispondenti*** di paesi terzi, gli Stati membri impongono ai loro enti creditizi:

Motivazione

Per concentrare l'obbligo rafforzato di diligenza sui rapporti bancari di corrispondenza fra gli Stati membri e i paesi terzi.

Emendamento 96
Articolo 11, paragrafo 1, terzo comma, lettera b)

b) di valutare i controlli ***antiriciclaggio*** applicati dal corrispondente estero;	b) di valutare i controlli ***in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo*** applicati dal corrispondente estero;

Motivazione

Aggiunta del finanziamento del terrorismo fra le finalità delle misure di controllo.

Emendamento 97
Articolo 11, paragrafo 1, terzo comma, lettera e)

e) per quanto riguarda i "payable-through accounts" (conti di passaggio), di assicurarsi che il corrispondente estero abbia verificato l'identità dei clienti aventi un accesso diretto ai suoi conti ***ed abbia osservato a loro riguardo gli obblighi di due diligence nel rapporto con la clientela*** e che, su richiesta, possa fornire i dati ottenuti a seguito dell'assolvimento di tali obblighi all'ente controparte.	per quanto riguarda i "payable-through accounts" (conti di passaggio), di assicurarsi che il corrispondente estero abbia verificato l'identità dei clienti aventi un accesso diretto ai suoi conti ***e li abbia inoltre sottoposti controlli regolari di identità*** e che, su richiesta, possa fornire i dati ottenuti a seguito dell'assolvimento di tali obblighi all'ente controparte.

Motivazione

Formulazione più precisa senza modifiche di sostanza.

Emendamento 98

Articolo 11, paragrafo 1, quarto comma, introduzione

Per quanto riguarda i rapporti con persone politicamente esposte, gli Stati membri impongono a tali enti e persone:	***1 ter)*** Per quanto riguarda i rapporti ***d'affari*** con persone politicamente esposte, gli Stati membri impongono a tali enti e persone:

Motivazione

Diversa formulazione senza modifiche sostanziali.

Emendamento 99
Articolo 11, paragrafo 1, quarto comma, lettera a)

a) di disporre di ***sistemi di gestione dei rischi adeguati*** per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta;	a) di disporre di ***adeguate procedure basate sul rischio*** per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta;

Motivazione

La nozione difficilmente determinabile di gestione dei rischi viene sostituita da idonee "procedure basate sul rischio".

Emendamento 100
Articolo 11, paragrafo 1, quarto comma, lettera c)

c) di adottare ogni misura ***ragionevole*** per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi ***o per assicurare un controllo continuo del*** rapporto d'affari.	c) di adottare ogni ***idonea*** misura per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi ***impiegati nel*** rapporto d'affari;

Motivazione

Nuova formulazione senza modifiche di sostanza.

Emendamento 101
Articolo 11, paragrafo 1, quarto comma, lettera c) bis (nuova)

	c bis) di assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto d'affari.

Motivazione

Se il rapporto d'affari con una persona politicamente esposta dà adito a sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, occorre prevedere un controllo continuo e rafforzato.

Emendamento 102
Articolo 11, paragrafo 1 quater (nuovo)

	1 quater. Per quanto riguarda qualunque altra situazione comportante un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che soddisfi i criteri tecnici stabiliti in conformità dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera c).

Motivazione

Fattispecie generale che giustifica un obbligo rafforzato di diligenza, quando si è in presenza di un "rischio elevato" di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (articolo 37, paragrafo 1, lettera c).

Emendamento 103
Articolo 11, paragrafo 2

2. Gli Stati membri vietano agli enti creditizi di aprire o mantenere conti di corrispondenza con una banca di comodo ***o con una banca che permetta ad una banca di comodo di utilizzare i propri conti***.	2. Gli Stati membri vietano agli enti creditizi di aprire o mantenere conti di corrispondenza con una banca di comodo.

Motivazione

Divieto generale di intrattenere rapporti d'affari con una banca di comodo.

Emendamento 104
Articolo 11, paragrafo 3

3. Gli Stati membri assicurano che gli enti e le persone ***che rientrano nel campo di applicazione della*** presente direttiva prestino un'attenzione particolare a qualsiasi rischio di riciclaggio connesso a	3. Gli Stati membri assicurano che gli enti e le persone ***soggetti alla*** presente direttiva prestino un'attenzione particolare a qualsiasi rischio di riciclaggio ***o di finanziamento del terrorismo*** connesso a

prodotti o transazioni atti a favorire l'anonimato e che essi adottino le misure eventualmente necessarie per impedirne l'utilizzo ***in sistemi*** di riciclaggio.	prodotti o transazioni atti a favorire l'anonimato e che essi adottino le misure eventualmente necessarie per impedirne l'utilizzo ***per operazioni*** di riciclaggio ***o di finanziamento del terrorismo***.

Motivazione

Modifiche tecnico-formali senza variazioni di contenuto.

Emendamento 105
Articolo 12

Gli Stati membri possono permettere agli enti ed alle persone ***che rientrano nel campo di applicazione della*** presente direttiva di ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere ***a), b) e c)***.	Gli Stati membri possono permettere agli enti ed alle persone ***soggetti alla*** presente direttiva di ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere ***da a) a c)***.
In caso di ricorso a terzi, la responsabilità finale continua tuttavia a spettare agli enti e alle persone ***che rientrano nel campo di applicazione della*** presente direttiva.	In caso di ricorso a terzi, la responsabilità finale ***per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a c)*** continua tuttavia a spettare agli enti e alle persone ***soggetti alla*** presente direttiva.

Motivazione

La disposizione dà agli Stati membri la possibilità di demandare a terzi l'identificazione del cliente. Ciò comporta in pratica che, per snellire le transazioni, si può far ricorso ad identificazioni della clientela già effettuate. L'emendamento chiarisce che la responsabilità per l'assolvimento dell'obbligo di identificazione è del soggetto demandante e non del soggetto terzo.

Emendamento 106
Articolo 12 bis (nuovo)

	Articolo 12 bis
	Nei casi in cui uno Stato membro permette che si ricorra, come terzi, a livello nazionale, agli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2 situati sul suo territorio, tale Stato membro permette in qualsiasi circostanza

agli enti e alle persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1 situati sul suo territorio di riconoscere ed accettare, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 12, i risultati delle procedure di diligenza nei confronti della clientela di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a c), applicate conformemente alla presente direttiva da un ente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2 che sono situati sul territorio di un altro Stato membro (fatta eccezione per gli uffici dei cambiavalute e le imprese di trasferimento di fondi e che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 13 e 14, anche se i documenti o i dati sui quali sono basati tali requisiti sono diversi da quelli richiesti nello Stato membro dell'ente o della persona ai quali il cliente si rivolge.

Nei casi in cui uno Stato membro permette che si faccia ricorso, come terzi, a livello nazionale, agli uffici dei cambiavalute e alle imprese di trasferimento di fondi di cui all'articolo 3, punto 2, lettera a) situati sul suo territorio, tale Stato membro permette in qualsiasi circostanza agli uffici dei cambiavalute e alle imprese di trasferimento di fondi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 2 situati sul suo territorio di riconoscere ed accettare, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 12, i risultati delle procedure di accertamento dell'identità della clientela di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a c), applicate conformemente alla presente direttiva dalla stessa categoria di enti che sono situati sul territorio di un altro Stato membro e soddisfano i requisiti di cui agli articoli 13 e 14, anche se i documenti o i dati sui quali sono basati tali requisiti sono diversi da quelli richiesti nello Stato membro dell'ente o della persona ai quali il cliente si rivolge.

	Nei casi in cui uno Stato membro permette che si ricorra, come terzi, a livello nazionale, alle persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettere da a) a c) situate sul suo territorio, tale Stato membro permette in qualsiasi circostanza alle persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettere da a) a c) situate sul suo territorio di riconoscere ed accettare, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 12, i risultati delle procedure di accertamento dell'identità della clientela di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a c), applicate conformemente alla presente direttiva da una persona di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3, lettere da a) a c) che è situata nel territorio di un altro Stato membro e soddisfa i requisiti di cui agli articoli 13 e 14, anche se i documenti o i dati sui quali sono basati tali requisiti sono diversi da quelli richiesti nello Stato membro dell'ente o della persona ai quali il cliente si rivolge.

Motivazione

La disposizione disciplina in dettaglio i requisiti cui l'identificazione del cliente a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 deve soddisfare, quando uno Stato membro consente ai suoi enti creditizi e finanziari, e in particolare ai notai ed avvocati, di far ricorso all'identificazione da parte di terzi.

Emendamento 107
Articolo 13, paragrafo 1, introduzione

1. Ai fini della presente sezione, si intende per "terzi" gli enti o le persone ***equivalenti a quelli*** enumerati all'articolo 2 che soddisfino le condizioni seguenti:	1. Ai fini della presente sezione, si intende per "terzi" gli enti e le persone enumerati all'articolo 2***, o enti e persone equivalenti situati in un paese terzo,*** che soddisfino le condizioni seguenti:

Motivazione

Definizione giuridica per la nozione di "terzi" della sezione 4.

Emendamento 108
Articolo 13, paragrafo 1, lettera a)

a) essere soggetti all'obbligo di registrazione professionale;	a) essere soggetti all'obbligo di registrazione professionale***, riconosciuto dalla legge***;

Motivazione

Riferimento alla necessità di una registrazione professionale riconosciuta dalla legge.

Emendamento 109
Articolo 13, paragrafo 1, lettera b)

b) applicare misure di ***due diligence nel rapporto con la*** clientela e di conservazione dei documenti equivalenti a quelle previste dalla presente direttiva e essere soggetti alla sorveglianza intesa a garantire il rispetto dei requisiti della presente direttiva di cui al capo V, sezione 2, o essere ***situati*** in un paese terzo che imponga obblighi ***equivalenti*** a quelli previsti dalla presente direttiva.	b) applicare misure di ***identificazione della*** clientela e ***misure di*** conservazione dei documenti ***conformi o*** equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva e essere soggetti alla sorveglianza intesa a garantire il rispetto dei requisiti della presente direttiva di cui al capo V, sezione 2, o essere ***residenti*** in un paese terzo che imponga obblighi ***conformi*** a quelli previsti dalla presente direttiva.

Motivazione

Modifiche tecnico-formali.

Emendamento 110
Articolo 13, paragrafo 2

2. Gli Stati membri ***e la Commissione*** si informano reciprocamente dei casi in cui ritengono che un paese terzo ***non*** soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b).	2. Gli Stati membri si informano reciprocamente ***e informano la Commissione*** dei casi in cui ritengono che un paese terzo soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b).

Motivazione

Previsione di un elenco positivo di paesi terzi che soddisfano i requisiti di lotta antiriciclaggio.

Emendamento 111

Articolo 13 bis

Quando la Commissione adotta una decisione conformemente all'articolo 37, paragrafo 3, gli Stati membri vietano agli enti e alle persone ***che rientrano nel campo di applicazione della*** presente direttiva ***di consentire*** a terzi ***provenienti dal*** paese terzo in questione ***di assolvere per loro conto gli obblighi di due diligence nel rapporto con la clientela***.	Quando la Commissione adotta una decisione conformemente all'articolo 37, paragrafo 3, gli Stati membri vietano agli enti e alle persone ***soggetti alla*** presente direttiva di ricorrere a terzi ***del*** paese terzo in questione ***per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a c)***.

Motivazione

I terzi ai sensi di questa sezione non possono essere utilizzati per l'identificazione del cliente, se hanno sede in un paese terzo che non soddisfa i requisiti in fatto di lotta al riciclaggio.

Emendamento 112
Articolo 14

I terzi mettono ***immediatamente*** a disposizione dell'ente o della persona ai quali il cliente si rivolge le informazioni ***corrispondenti agli*** obblighi previsti all'articolo 7, paragrafo 1, lettere ***a), b) e c)***.	I terzi mettono ***senza indugio*** a disposizione dell'ente o della persona ai quali il cliente si rivolge le informazioni ***conformi agli*** obblighi previsti all'articolo 7, paragrafo 1, lettere ***da a) a c)***.
Una copia dei dati d'identificazione e di verifica e di qualsiasi altro documento pertinente riguardante l'identità del cliente o del titolare economico viene trasmessa senza indugio, su richiesta, dal terzo all'ente o alla persona ai quali il cliente si rivolge.	Una copia dei dati d'identificazione e di verifica e di qualsiasi altro documento pertinente riguardante l'identità del cliente o del titolare economico viene trasmessa senza indugio, su richiesta, dal terzo all'ente o alla persona ai quali il cliente si rivolge.

Motivazione

Modifiche tecnico-formali.

Emendamento 113
Articolo 15

Articolo 15	***soppresso***
Ciascuno Stato membro permette in qualsiasi circostanza agli enti e alle persone di cui all'articolo 2, punti 1 e 2 e	

punto 3, lettere da a) a d), situati sul suo territorio di riconoscere ed accettare i risultati delle procedure di due diligence nel rapporto con la clientela di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a c), applicate conformemente alla presente direttiva da enti o persone di cui all'articolo 2, punti 1 e 2 e punto 3, lettere da a) a d), che sono situati sul territorio di un altro Stato membro e soddisfano i requisiti di cui agli articoli 12, 13 e 14, anche se i documenti o i dati sui quali ci si è basati per soddisfare tali requisiti sono diversi da quelli richiesti nello Stato membro dell'ente o della persona ai quali il cliente si rivolge.	

Motivazione

Le disposizioni dell'articolo 15 si trovano ora all'articolo 12 bis (inizio della relativa sezione).

Emendamento 114
Articolo 16

La presente sezione non si applica ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia nel quadro dei quali il fornitore del servizio esternalizzato o l'agente devono essere assimilati, ai sensi del contratto, ***all'ente o alla persona che rientra nel campo di applicazione della*** presente direttiva.	***Gli articoli da 13 a 15 della presente direttiva non si applicano*** ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia nel quadro dei quali il fornitore del servizio esternalizzato o l'agente devono essere considerati, ai sensi del contratto, ***parte integrante dell'ente o della persona soggetta alla*** presente direttiva.

Motivazione

Chiarisce che le disposizioni sull'ammissibilità del ricorso a terzi di cui alla sezione 4 della direttiva non si applicano a fornitori di servizi o agenti che fanno capo, eventualmente in virtù di un contratto, alla persona giuridica comunque soggetta alle disposizioni della direttiva.

Emendamento 115
Articolo 17

Gli Stati membri impongono agli enti e alle	Gli Stati membri impongono agli enti e alle

persone ***che rientrano nel campo di applicazione della*** presente direttiva di ***esaminare con*** particolare attenzione ogni operazione che essi considerino particolarmente atta, per sua natura, ad avere una connessione con il riciclaggio ed in particolare le operazioni complesse o di importo insolitamente elevato, nonché ***tutte le operazioni insolite prive di un oggetto economico o legale evidente***.	persone ***soggetti alla*** presente direttiva di ***prestare*** particolare attenzione ***a*** ogni operazione che essi considerino particolarmente atta, per sua natura, ad avere una connessione con il riciclaggio ***o con il finanziamento del terrorismo*** e in particolare ***alle*** operazioni complesse o di importo insolitamente elevato, nonché ***a tutti gli schemi di transazione privi di oggetto economico evidente o di oggetto legale riconoscibile.***

Motivazione

Modifiche tecnico-formali ed inserimento del finanziamento del terrorismo come fattispecie autonoma (cfr. motivazione dell'emendamento 5).

Emendamento 116
Articolo 18

Ciascuno Stato membro istituisce un'unità di informazione finanziaria ***(UIF)*** per combattere efficacemente il riciclaggio.	Ciascuno Stato membro istituisce un'unità di informazione finanziaria per combattere efficacemente il riciclaggio ***e il finanziamento del terrorismo***.
L'unità di informazione finanziaria è un'unità nazionale centrale, dotata di risorse adeguate. Essa è incaricata di ricevere e, nella misura consentita, di richiedere, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni ***finanziarie*** che riguardano ***i fondi di sospetta provenienza illecita*** o che sono richieste dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali.	L'unità di informazione finanziaria è un'unità nazionale centrale, dotata di risorse adeguate. Essa è incaricata di ricevere (e, nella misura consentita, di richiedere), di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ***casi potenziali di riciclaggio o finanziamento del terrorismo*** o che sono richieste dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali.
	Gli Stati membri garantiscono che l'unità di informazione finanziaria abbia accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva, alle informazioni finanziarie, amministrative e in materia di persecuzione penale necessarie per assolvere le sue funzioni in modo adeguato.

Motivazione

Aggiunta del finanziamento del terrorismo fra i compiti dell'unità di informazione finanziaria (cfr. anche motivazione dell'emendamento 5). Inoltre si istituisce un canale di informazione fra l'unità informativa e i competenti organi finanziari, amministrativi ed inquirenti.

Emendamento 117
Articolo 19, paragrafo 1, lettera a)

a) informando ***direttamente e*** prontamente l'unità di informazione finanziaria, di propria iniziativa, quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare ***che sia in corso un'operazione o un tentativo di riciclaggio***;	a) informando prontamente l'unità di informazione finanziaria, di propria iniziativa, quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare ***che siano in corso o che siano state compiute operazioni o tentativi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo***;

Motivazione

Inserimento delle operazioni di finanziamento del terrorismo tra gli obblighi di segnalazione; cfr. anche motivazione dell'emendamento 5.

Emendamento 118
Articolo 19, paragrafo 1, lettera b)

b) fornendo prontamente all'unità di informazione finanziaria, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie in conformità delle procedure stabilite dalla legislazione vigente.	b) fornendo prontamente all'unità di informazione finanziaria ***o ad altri organi competenti per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo***, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie in conformità delle procedure stabilite dalla legislazione vigente.

Motivazione

Si stabilisce che le informazioni devono essere trasmesse non soltanto alle unità di informazione finanziaria ma anche ad altri organi competenti per il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo.

Emendamento 119
Articolo 20, paragrafo 1

1. ***Nel caso dei notai e degli altri***	1. ***In deroga all'articolo 19, paragrafo 1,***

professionisti legali indipendenti di cui all'articolo 2, punto 3, ***lettera b)***, gli Stati membri possono designare un organismo ***adeguato*** di autoregolamentazione della professione in oggetto come l'autorità ***alla quale vanno trasmesse*** le informazioni ***in primo luogo***, anziché inviarle all'unità di informazione finanziaria. ***In tal caso stabiliscono le forme appropriate di collaborazione fra tale organismo e l'unità di informazione finanziaria.***	***nel caso delle persone*** di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3, ***lettere a) e b)***, gli Stati membri possono designare un ***idoneo*** organismo di autoregolamentazione della professione in questione come autorità ***cui trasmettere prima*** le informazioni, anziché inviarle ***subito*** all'unità di informazione finanziaria. ***Senza pregiudizio del paragrafo 2, l'organismo di autoregolamentazione designato trasmette prontamente in questi casi le informazioni non filtrate all'unità di informazione finanziaria.***

Motivazione

I professionisti del diritto assolvono il loro obbligo di segnalazione trasmettendo le informazioni a un organismo di autoregolamentazione, che è a sua volta tenuto ad inoltrarle all'unità di informazione finanziaria.

Emendamento 120
Articolo 20, paragrafo 2

2. Gli Stati membri ***non sono tenuti ad applicare*** gli obblighi di cui all'articolo 19, paragrafo 1 ai notai, ai professionisti legali indipendenti, ai revisori dei conti, ai contabili esterni e ai consulenti tributari con riferimento alle informazioni che essi ricevono da***,*** o ottengono su***,*** un loro cliente***,*** nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ***ove tali informazioni siano ricevute o ottenute*** prima, durante o dopo il procedimento stesso.	2. Gli Stati membri ***non applicano*** gli obblighi di cui all'articolo 19, paragrafo 1 ai notai, ai professionisti legali indipendenti, ai revisori dei conti, ai contabili esterni e ai consulenti tributari con riferimento alle informazioni che essi ricevono da o ottengono su un loro cliente, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o ***con riferimento alle informazioni che ricevono o ottengono nel quadro*** dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, prima, durante o dopo il procedimento stesso***,*** compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.

Motivazione

L'articolo 20, paragrafo 2, prevede esenzioni dall'obbligo di segnalazione per i membri delle professioni legali. Tali esoneri sono però solo facoltativi. Spetta agli Stati membri decidere se escludere o meno tali professionisti dall'obbligo di segnalazione. Tali obblighi di

segnalazione attentano all'obbligo di riservatezza degli avvocati e pregiudicano pertanto il rapporto di fiducia fra questi e i loro clienti. La tutela di questo rapporto di fiducia è uno dei principi portanti dello stato di diritto. Appare pertanto opportuno prescrivere agli Stati membri l'obbligo di non applicare il disposto di cui all'articolo 19, paragrafo 1, ai membri delle professioni legali nelle loro attività di consulenza legale e rappresentanza processuale. L'emendamento diviene superfluo in caso di approvazione dell'emendamento 46 all'articolo 2, paragrafo 2 bis.

Emendamento 121
Articolo 21

Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone ***che rientrano nel campo di applicazione della*** presente direttiva di astenersi dall'eseguire le operazioni che sanno o sospettano abbiano una relazione con il riciclaggio prima di avere ***informato l'unità di informazione finanziaria***.	Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone ***soggetti alla*** presente direttiva di astenersi dall'eseguire le operazioni che sanno o sospettano abbiano una relazione con il riciclaggio ***o il finanziamento del terrorismo*** prima di avere ***preso le necessarie misure in conformità con l'articolo 19, paragrafo 1, lettera a)***.
L'unità di informazione finanziaria può, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, impartire l'istruzione di non eseguire l'operazione.	***In conformità della legislazione degli Stati membri, può essere impartita*** l'istruzione di non eseguire l'operazione.
Qualora ***si sospetti che*** l'operazione ***in questione dia luogo a*** riciclaggio ***e detta astensione*** non sia possibile o possa impedire il perseguimento dei beneficiari ***di tale operazione***, gli enti e le persone di cui trattasi ***informano l'***unità di informazione finanziaria immediatamente dopo aver eseguito l'operazione in questione.	Qualora l'operazione ***induca a sospettare che essa abbia fini di*** riciclaggio ***o di finanziamento del terrorismo e la rinuncia alla stessa*** non sia possibile o possa impedire il perseguimento dei beneficiari ***del presunto riciclaggio o finanziamento del terrorismo***, gli enti e le persone di cui trattasi ***trasmettono all'***unità di informazione finanziaria ***le informazioni necessarie*** immediatamente dopo aver eseguito l'operazione in questione.

Motivazione

Aggiunta del finanziamento del terrorismo (cfr. motivazione all'emendamento 5); modifiche tecnico-formali.

Emendamento 122
Articolo 22, paragrafo 1

1. Gli Stati membri assicurano che le	1. Gli Stati membri assicurano che le

autorità ***competenti*** informino ***direttamente e*** prontamente l'unità di informazione finanziaria qualora nel corso di ispezioni da esse effettuate presso gli enti e le persone ***che rientrano nel campo di applicazione della*** presente direttiva, oppure in qualsivoglia altro modo, scoprano fatti che potrebbero costituire prova di riciclaggio.	autorità ***di cui all'articolo 33, inclusi gli organi di autoregolamentazione,*** informino prontamente l'unità di informazione finanziaria qualora***,*** nel corso di ispezioni da esse effettuate presso gli enti e le persone ***soggetti alla*** presente direttiva, oppure in qualsivoglia altro modo, scoprano fatti che potrebbero essere correlati a riciclaggio ***o a finanziamento del terrorismo***.

Motivazione

Inclusione degli organismi di autoregolamentazione ex articolo 20 fra le autorità competenti (cfr. articolo 33, paragrafo 5); inserimento del finanziamento del terrorismo tra gli obblighi di segnalazione; cfr. motivazione dell'emendamento 5.

Emendamento 123
Articolo 22, paragrafo 2

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità di vigilanza cui una legge o un regolamento conferisce ***la facoltà*** di vigilare sulla borsa, sul mercato dei cambi e sui mercati dei derivati finanziari informino l'unità di informazione finanziaria qualora vengano a conoscenza di fatti che possano ***costituire una prova di riciclaggio***.	2. Gli Stati membri assicurano che le autorità di vigilanza cui una legge o un regolamento conferisce ***il compito*** di vigilare sulla borsa, sul mercato dei cambi e sui mercati dei derivati finanziari informino l'unità di informazione finanziaria qualora vengano a conoscenza di fatti che possano ***essere correlati a riciclaggio o a finanziamento del terrorismo***.

Motivazione

Aggiunta del finanziamento del terrorismo (cfr. motivazione all'emendamento 5); modifiche tecnico-formali.

Emendamento 124
Articolo 23

La comunicazione***, conformemente ai requisiti della presente direttiva,*** delle informazioni di cui agli articoli 19***,*** 20 ***e 21 all'unità di informazione finanziaria*** da parte degli enti o delle persone ***che rientrano nel campo di applicazione della***	La comunicazione ***in buona fede di cui all'articolo 19, paragrafo 1 e all'articolo 20*** delle informazioni di cui all'articolo 19 e 20 da parte degli enti o delle persone ***soggetti alla*** presente direttiva, ovvero da parte dei loro dipendenti o amministratori,

presente direttiva, ovvero da parte dei loro dipendenti o amministratori, non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e non comporta ***responsabilità*** di alcun tipo per gli enti o le persone ovvero per i loro dipendenti o amministratori.	non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e non comporta ***conseguenze negative*** di alcun tipo per gli enti o le persone ovvero per i loro dipendenti o amministratori.

Motivazione

Si disciplinano le conseguenze di un errore giuridico in merito alla sussistenza delle condizioni che, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1 e 20, danno luogo a comunicazioni di sospette azioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Diversamente che nel testo della Commissione, tali comunicazioni non violano l'obbligo legale di riservatezza quando si ritenga in buona fede che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1.

Emendamento 125
Articolo 24

Gli Stati membri adottano misure appropriate per proteggere da qualsiasi minaccia o atto ostile i dipendenti degli enti o delle persone ***che rientrano nel campo di applicazione della*** presente direttiva che segnalano, all'interno dell'impresa o all'unità di informazione finanziaria, un caso sospetto di riciclaggio.	Gli Stati membri adottano misure appropriate per proteggere da qualsiasi minaccia o atto ostile i dipendenti degli enti o delle persone ***soggetti alla*** presente direttiva che segnalano, all'interno dell'impresa o all'unità di informazione finanziaria, un caso sospetto di riciclaggio ***o di finanziamento del terrorismo***.

Motivazione

Aggiunta del finanziamento del terrorismo (cfr. motivazione dell'emendamento 5); modifica tecnico-formale.

Emendamento 126
Articolo 25, paragrafo 1

Gli enti e le persone ***che rientrano nel campo di applicazione della*** presente direttiva nonché i loro amministratori e dipendenti non possono comunicare al cliente interessato o a terzi che sono state trasmesse informazioni all'unità di informazione finanziaria in applicazione degli articoli 19**,** 20 ***e 21*** o che è in corso o	***1.*** Gli enti e le persone ***soggetti alla*** presente direttiva nonché i loro amministratori e dipendenti non possono comunicare al cliente interessato o a terzi che sono state trasmesse informazioni in applicazione degli articoli 19 ***e*** 20 o che è in corso o può essere svolta un'inchiesta in materia di riciclaggio ***o di finanziamento***

può essere svolta un'inchiesta in materia di riciclaggio.

del terrorismo.

Motivazione

Inclusione del finanziamento del terrorismo nel divieto di rendere note le comunicazioni fatte ai sensi degli articoli 19 e 20 (cfr. motivazione dell'emendamento 5).

Emendamento 127
Articolo 25, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Il divieto di cui al paragrafo 1 non comprende la comunicazione alle autorità di cui all'articolo 33, compresi gli organismi di autoregolamentazione, né la comunicazione a fini di contrasto.

Motivazione

Si chiarisce che la necessaria riservatezza in merito alle comunicazioni ex articoli 19 e 20 non comprende le comunicazioni fatte alle autorità competenti e quelle effettuate nel quadro della persecuzione penale.

Emendamento 128
Articolo 25, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. Il divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce la comunicazione tra gli enti degli Stati membri o di paesi terzi appartenenti allo stesso gruppo come definito all'articolo 2, punto 12 della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[1], a condizione che rispettino le condizioni stabilite all'articolo 10, paragrafo -1,.

---

[1]Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (GU L 35, dell'11 febbraio 2003, pag. 1)

Motivazione

I fornitori di servizi finanziari hanno un legittimo interesse ad apprendere di operazioni soggette ad obbligo di segnalazione, indipendentemente dal divieto di inoltro dell'informazione. Occorre pertanto disporre che le categorie di cui alla direttiva 2002/87/CE, i professionisti del diritto operanti in una rete, ed altri fornitori di servizi finanziari o persone che partecipano alla stessa transazione, abbiano la possibilità di scambiarsi informazioni. Tale possibilità di trasmissione di informazioni, strettamente limitata, non è in contrasto con lo scopo del divieto - quello di tutelare la persecuzione penale - ma anzi contribuisce a realizzarlo, e ciò in quanto darebbe al fornitore di servizi finanziari nel corso della sua attività le informazioni necessarie per giustificare sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Emendamento 129
Articolo 25, paragrafo 1 quater (nuovo)

1 quater. Il divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce la comunicazione tra le persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettere a) e b) di Stati membri, o di paesi terzi che impongano obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva, che svolgono la propria attività professionale, in qualità di dipendenti o meno, all'interno di una stessa persona giuridica o di una rete. Ai fini del presente articolo si intende per rete la struttura più vasta a cui la persona appartiene e che condivide proprietà, gestione o controllo dell'osservanza delle disposizioni.

Motivazione

Cfr. motivazione emendamento 128.

Emendamento 130
Articolo 25, paragrafo 1 quinquies (nuovo)

1 quinquies. Per gli enti o le persone menzionati all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2 e punto 3, lettere a) e b) in casi relativi allo stesso cliente e alle stesse operazioni che coinvolgono due o più enti o persone, il divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce la comunicazione tra gli

enti in questione, a condizione che siano situati in uno Stato membro o in un paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva e siano soggetti a obblighi equivalenti in materia di segreto professionale e di protezione dei dati di carattere personale. Le informazioni scambiate sono utilizzate esclusivamente ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Motivazione

Cfr. motivazione emendamento 128.

Emendamento 131
Articolo 25, paragrafo 2

Quando ***professionisti legali indipendenti e notai, revisori dei conti, contabili e consulenti tributari operanti in qualità di professionisti legali indipendenti*** tentano di dissuadere un cliente dal porre in atto un'attività illegale, non si ha comunicazione ai sensi del primo paragrafo.	***2. Quando le persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettere a) e b)*** tentano di dissuadere un cliente dal porre in atto un'attività illegale, non si ha comunicazione ai sensi del primo paragrafo.

Motivazione

La disposizione chiarisce che i professionisti legali hanno il diritto, nell'esercizio della loro attività professionale, di indurre il cliente ad osservare la legge. Trattasi di un legittimo atto di consulenza che non va considerato come una trasgressione del divieto di trasmissione di informazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1.

Emendamento 132
Articolo 25, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione dei casi in cui ritengono che un paese terzo soddisfi le condizioni di cui ai paragrafi 1 bis, 1 ter o 1 quater.

Motivazione

Con tale disposizione gli Stati membri si notificano a vicenda e notificano alla Commissione i paesi terzi in cui vigono norme equivalenti a quelle della direttiva sul riciclaggio. L'inoltro di informazioni agli enti creditizi e finanziari e ai professionisti legali con sede in tali paesi non infrange il divieto di inoltro di informazioni ex articolo 25, paragrafo 1.

Emendamento 133
Articolo 25 bis (nuovo)

	Articolo 25 bis
	Quando la Commissione adotta una decisione conformemente all'articolo 37, paragrafo 3, gli Stati membri vietano la comunicazione tra gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva e tra gli enti e le persone dei paesi terzi interessati.

Motivazione

Se la Commissione stabilisce che in un dato paese terzo non sono garantiti requisiti equivalenti a quelli della direttiva sul riciclaggio, il divieto di inoltro di informazioni a persone ed enti aventi sede nel paese terzo in questione viene reintrodotto.

Emendamento 134
Articolo 26, introduzione

Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone ***che rientrano nel campo di applicazione della*** presente direttiva di conservare i documenti e le informazioni seguenti, affinché possano ***costituire un elemento di prova in*** qualsiasi indagine ***in materia*** di riciclaggio:	Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone ***soggetti alla*** presente direttiva di conservare i documenti e le informazioni seguenti affinché possano ***essere utilizzati per*** qualsiasi indagine ***su eventuali operazioni*** di riciclaggio ***o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'unità di informazione finanziaria o da qualsiasi altra autorità competente, in conformità del diritto nazionale***:

Motivazione

Descrive gli obblighi di documentazione e conservazione di atti per eventuali accertamenti connessi ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per consentire il trattamento dei dati acquisiti da parte dell'unità di informazione finanziaria.

Emendamento 135
Articolo 26, lettera c)

c) per quanto riguarda i pagamenti in contanti di importo pari o superiore a 15 000 EUR, le scritture e le registrazioni per almeno cinque anni dopo la loro esecuzione.	***soppresso***

Motivazione

Disposizione superflua, in quanto le transazioni in questione sono già disciplinate in via generale dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera f.

Emendamento 136
Articolo 27, paragrafo 1

1. Gli Stati membri impongono agli enti ***che rientrano nel campo di applicazione della*** presente direttiva di applicare nelle loro succursali e controllate a maggioranza situate in paesi terzi misure quanto meno equivalenti a quelle previste nella presente direttiva per quanto riguarda gli obblighi di ***due diligence nel rapporto con la clientela*** e di conservazione dei documenti.	1. Gli Stati membri impongono agli enti ***creditizi e finanziari soggetti alla*** presente direttiva di applicare***, se del caso,*** nelle loro succursali e ***filiali*** controllate a maggioranza situate in paesi terzi misure quanto meno equivalenti a quelle previste nella presente direttiva per quanto riguarda gli obblighi di ***diligenza nell'accertamento dell'identità della clientela*** e di conservazione dei documenti.
Quando la legislazione del paese terzo ***non assicura*** l'applicazione di misure equivalenti, gli Stati membri impongono agli enti interessati di informare le autorità competenti dello Stato membro d'origine.	Quando la legislazione del paese terzo ***non consente*** l'applicazione di misure equivalenti, gli Stati membri impongono agli enti interessati di informare le autorità competenti dello Stato membro d'origine.

Motivazione

Modifica redazionale.

Emendamento 137
Articolo 27, paragrafo 2

2. Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui la legislazione del paese terzo ***non assicura*** l'applicazione delle misure ***richieste*** al	2. Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui la legislazione del paese terzo ***non consente*** l'applicazione delle misure ***di cui*** al paragrafo 1, primo comma, ***e può essere***

paragrafo 1, primo comma.	***prevista un'azione coordinata al fine di pervenire ad una soluzione***.

Motivazione

In caso di inadeguatezza delle disposizioni di un paese terzo in materia di obbligo di diligenza nell'accertamento dell'identità del cliente e di obbligo di documentazione, la disposizione fa obbligo alla Commissione e agli Stati membri non solo di informarsi reciprocamente ma anche di individuare una soluzione attraverso un'azione coordinata.

Emendamento 138
Articolo 27, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. Gli Stati membri esigono che, nei casi in cui la legislazione del paese terzo non consenta l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, primo comma, gli enti adottino misure supplementari per far fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Motivazione

Nei casi di cui all'articolo 27, paragrafo 2, la disposizione prescrive agli Stati membri, qualora in un paese terzo gli obblighi in fatto di identificazione del cliente e di documentazione siano inadeguati, di adottare misure supplementari per fronteggiare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Emendamento 139
Articolo 28

Gli Stati membri ***adottano le misure necessarie per assicurare che i*** loro enti creditizi e finanziari ***possano*** rispondere pienamente e rapidamente a qualsiasi domanda di informazioni dell'unità di informazione finanziaria o di qualsiasi altra autorità, in conformità del loro diritto nazionale, volta a determinare se mantengano o abbiano mantenuto nel corso degli ultimi cinque anni un rapporto d'affari con determinate persone fisiche o giuridiche e quale sia o sia stata la natura di tale rapporto.	Gli Stati membri ***impongono ai*** loro enti creditizi e finanziari ***di disporre di sistemi che consentano loro di*** rispondere pienamente e rapidamente a qualsiasi domanda di informazioni dell'unità di informazione finanziaria o di qualsiasi altra autorità, in conformità del loro diritto nazionale, volta a determinare se mantengano o abbiano mantenuto nel corso degli ultimi cinque anni un rapporto d'affari con determinate persone fisiche o giuridiche e quale sia o sia stata la natura di tale rapporto.

Motivazione

Modifiche tecnico-formali.

Emendamento 140
Articolo 29

Gli Stati membri ***assicurano*** di essere in grado di valutare l'efficacia dei loro sistemi antiriciclaggio, producendo statistiche complete sulle questioni rilevanti per la misurazione dell'efficacia di tali sistemi.	Gli Stati membri ***garantiscono*** di essere in grado di valutare l'efficacia dei loro sistemi per combattere il riciclaggio ***e il finanziamento del terrorismo***, producendo statistiche complete sulle questioni rilevanti per la misurazione dell'efficacia di tali sistemi.
Tali statistiche riguardano quanto meno il numero di segnalazioni di operazioni sospette presentate all'unità di informazione finanziaria ed il seguito dato a tali segnalazioni***,*** nonché, ***su base annuale***, il numero di casi investigati, di persone perseguite ***e*** di persone condannate per reati connessi al riciclaggio.	Tali statistiche riguardano quanto meno il numero di segnalazioni di operazioni sospette presentate all'unità di informazione finanziaria e il seguito dato a tali segnalazioni nonché, ***con riferimento a un periodo di un anno,*** il numero di casi investigati, di persone perseguite, di persone condannate per reati connessi al riciclaggio ***o al finanziamento del terrorismo e gli importi dei beni congelati, sequestrati o confiscati***.

Motivazione

Inclusione del finanziamento del terrorismo. Indicazione del numero delle segnalazioni di operazioni sospette e dei procedimenti avviati a seguito delle stesse, in particolare il numero delle condanne e l'entità dei beni confiscati.

Emendamento 141
Articolo 30

Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone ***che rientrano nel campo di applicazione della*** presente direttiva di introdurre ***adeguate*** politiche e procedure in materia di ***due diligence nel rapporto con la clientela***, di segnalazione, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni connesse con il riciclaggio.	***1.*** Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone ***soggetti alla*** presente direttiva di introdurre ***idonee e appropriate*** politiche e procedure in materia di ***accertamento dell'identità del cliente***, di segnalazione ***di casi sospetti***, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio***, di garanzia dell'osservanza delle pertinenti disposizioni*** e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di

	operazioni connesse con il riciclaggio ***e il finanziamento del terrorismo***.
	2. Gli Stati membri impongono agli enti contemplati dalla direttiva di comunicare le pertinenti politiche e procedure applicabili a succursali e filiali controllate a maggioranza situate in paesi terzi.

Motivazione

Si descrivono gli obblighi che incombono agli enti e persone soggetti alla presente direttiva in termini di procedure da applicare per osservarne le disposizioni. Tali procedure sono altresì applicabili alle succursali e alle filiali controllate a maggioranza situate nei paesi terzi.

Emendamento 142
Articolo 31, paragrafo 1

1. Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone ***che rientrano nel campo di applicazione della*** presente direttiva di adottare misure adeguate affinché ***i loro dipendenti siano*** a conoscenza delle disposizioni ***contenute nella*** presente direttiva.	1. Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone ***soggetti alla*** presente direttiva di adottare misure adeguate affinché ***il personale interessato sia*** a conoscenza delle disposizioni ***adottate sulla base della*** presente direttiva.
Dette misure comprendono la partecipazione ***dei dipendenti più direttamente interessati*** a specifici programmi di formazione per aiutarli a riconoscere le attività che potrebbero essere connesse al riciclaggio e per istruirli sul modo di procedere in tali casi.	Dette misure comprendono la partecipazione ***del personale addetto*** a specifici programmi di formazione per aiutarli a riconoscere le attività che potrebbero essere connesse al riciclaggio ***o al finanziamento del terrorismo*** e per istruirli sul ***corretto*** modo di procedere in tali casi.
Quando una delle persone fisiche di cui all'articolo 2, punto 3, svolge la propria attività professionale quale dipendente di una persona giuridica, gli obblighi previsti nella presente sezione si applicano a detta persona giuridica anziché alla persona fisica.	Quando una delle persone fisiche di cui all'articolo 2, ***paragrafo 1,*** punto 3), svolge la propria attività professionale quale dipendente di una persona giuridica, gli obblighi previsti nella presente sezione si applicano a detta persona giuridica anziché alla persona fisica.

Motivazione

La disposizione fa obbligo ai soggetti interessati dalla direttiva di familiarizzare il personale addetto non con la direttiva bensì con la legislazione nazionale di recepimento.

Emendamento 143
Articolo 31, paragrafo 2

2. Gli Stati membri assicurano che gli enti e le persone ***che rientrano nel campo di applicazione della*** presente direttiva possano accedere a informazioni aggiornate sulle prassi seguite dai riciclatori e sugli indizi che consentono di riconoscere operazioni sospette.	2. Gli Stati membri assicurano che gli enti e le persone ***soggetti alla*** presente direttiva possano accedere a informazioni aggiornate sulle prassi seguite dai riciclatori ***e dai finanziatori del terrorismo*** e sugli indizi che consentono di riconoscere operazioni sospette.

Motivazione

La disposizione impone agli Stati membri di consentire ai soggetti interessati dalla direttiva l'accesso ad informazioni aggiornate sulle prassi illecite seguite dai riciclatori e finanziatori del terrorismo.

Emendamento 144
Articolo 31, paragrafo 3

3. Gli Stati membri assicurano che, ogni qualvolta ciò sia ***possibile***, venga garantito un feedback tempestivo sull'efficacia delle segnalazioni di casi sospetti di riciclaggio e sul seguito dato a tali segnalazioni.	3. Gli Stati membri assicurano che, ogni qualvolta ciò sia ***praticabile***, venga garantito un feedback tempestivo sull'efficacia delle segnalazioni di casi sospetti di riciclaggio ***o di finanziamento del terrorismo*** e sul seguito dato a tali segnalazioni.

Motivazione

Modifica formale e inclusione del finanziamento del terrorismo.

Emendamento 145
Articolo 32, paragrafo 1

1. Gli Stati membri prevedono che gli uffici di cambio ed i prestatori di servizi a società e trust debbano ottenere un'autorizzazione o essere registrati e che le case da gioco debbano ottenere un'autorizzazione per poter esercitare legalmente la loro attività.	1. Gli Stati membri prevedono che gli uffici di cambio e i prestatori di servizi a società e trust debbano ottenere un'autorizzazione o essere registrati e che le case da gioco debbano ottenere un'autorizzazione per poter esercitare legalmente la loro attività. ***Fatta salva la futura normativa comunitaria, gli Stati***

	membri prevedono che le imprese di trasferimento di fondi ottengano un'autorizzazione o siano registrate per poter esercitare legalmente la loro attività.

Motivazione

La disposizione costituisce l'obbligo dell'autorizzazione o della registrazione per gli uffici di cambio, per determinati fornitori di servizi finanziari e per le case da gioco. Con ciò si vuol rende arduo allacciare rapporti d'affari per fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Emendamento 146
Articolo 33, paragrafo 1

1. Gli Stati membri impongono alle autorità competenti di controllare in modo efficace ***l'osservanza degli obblighi previsti dalla presente direttiva da parte degli enti e delle persone che rientrano nel suo campo di applicazione***.	1. Gli Stati membri impongono alle autorità competenti ***di controllare in modo efficace, quanto meno, se gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva ne osservino i requisiti e di vigilare a che gli stessi adottino le misure necessarie a garantirne il rispetto.***

Motivazione

La disposizione fa obbligo agli Stati membri di controllare il rispetto delle norme della direttiva sul riciclaggio.

Emendamento 147
Articolo 33, paragrafo 2

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano di poteri adeguati, compresa la possibilità di ottenere informazioni, e siano dotate di risorse adeguate per l'assolvimento delle loro funzioni.	2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano di poteri adeguati, compresa la possibilità ***di esigere la comunicazione di ogni informazione pertinente per il controllo dell'osservanza dei requisiti prescritti e di effettuare verifiche***, e siano dotate di risorse adeguate per l'assolvimento delle loro funzioni.

Motivazione

L'emendamento precisa la facoltà delle autorità competenti di assumere informazioni circa il rispetto delle norme della direttiva sul riciclaggio, e limita le richieste di informazioni alle attività di controllo.

Emendamento 148
Articolo 33, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Per quanto concerne gli enti creditizi e finanziari e le case da gioco, le autorità competenti dispongono di poteri di controllo rafforzati, fra cui la facoltà di effettuare ispezioni in loco.

Motivazione

Fornisce la base giuridica per un rafforzamento dei poteri di controllo, in particolare per le ispezioni in loco.

Emendamento 149
Articolo 33, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. Per quanto concerne le persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere da a) ad f), gli Stati membri possono consentire che le funzioni previste al paragrafo 1 siano assolte in base alla valutazione del rischio esistente.

Motivazione

Per tradurre in atto l'approccio di orientamento al rischio adottato per la direttiva, le misure di controllo del rispetto delle sue disposizioni possono operare sulla base del rischio effettivo di riciclaccio o di finanziamento del terrorismo, soprattutto per le professioni legali e assimilate.

Emendamento 150
Articolo 33, paragrafo 2 quater (nuovo)

2 quater. Per quanto concerne le persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a) e b), gli Stati membri possono consentire che le funzioni previste al paragrafo 1 siano assolte da organismi di autoregolamentazione, purché rispettino le disposizioni di cui al paragrafo 2.

Motivazione

Per le professioni legali i compiti di controllo possono essere demandati agli organismi di autoregolamentazione, purché siano in grado di assumere le necessarie informazioni.

Emendamento 151
Articolo 33 bis (nuovo)

	Articolo 33 bis
	La Commissione presta l'assistenza necessaria per facilitare il coordinamento nonché lo scambio di informazioni tra le unità di informazione finanziaria all'interno dell'Unione europea.

Motivazione

Si impone alla Commissione di coordinare e supportare l'indispensabile scambio di informazioni fra le unità di informazione finanziaria all'interno dell'Unione europea.

Emendamento 152
Sezione 3 - Titolo

Sanzioni	Sanzioni

Motivazione

[Non pertinente per la versione italiana]

Emendamento 153
Articolo 34

Le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.	***1. Gli Stati membri assicurano che le persone fisiche e giuridiche soggette alla presente direttiva possano essere chiamate a rispondere delle violazioni*** delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva. ***In caso di violazione,*** le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Motivazione

La disposizione vuol fondamentalmente garantire che la direttiva sul riciclaggio sia corredata di sanzioni. I soggetti interessati devono pertanto poter essere chiamati a rispondere della violazione degli obblighi prescritti dalla direttiva. Si richiedono sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, prescindendo dal fatto che la risposta repressiva dei vari Stati non si limita alle pene tradizionali. Naturalmente appartengono a questa categoria anche le pene formali.

Emendamento 154
Articolo 34, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di imporre sanzioni penali, gli Stati membri provvedono, conformemente al loro diritto nazionale, a che possano essere adottate le opportune misure amministrative o possano essere inflitte sanzioni amministrative agli enti creditizi e finanziari che si rendono responsabili di una violazione delle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono a che dette misure siano effettive, proporzionate e dissuasive.

Motivazione

La disposizione offre la possibilità, in casi di violazione della direttiva sul riciclaggio, di intervenire contro gli enti creditizi e finanziari, oltre che con sanzioni penali, anche con opportune sanzioni amministrative.

Emendamento 155
Articolo 34, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. Per quanto riguarda le persone giuridiche, gli Stati membri assicurano che esse possano almeno essere chiamate a rispondere delle violazioni di cui al paragrafo 1, commesse a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata:

a) sul potere di rappresentanza della persona giuridica,

b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica,

c) sul potere di esercitare controlli all'interno della persona giuridica.

Motivazione

La parte introduttiva introduce la responsabilità delle persone giuridiche con riferimento all'operato di una persona che, in base alla struttura della persona giuridica, eserciti poteri di rappresentanza, di decisione e di controllo.

Emendamento 156
Articolo 34, paragrafo 1 quater (nuovo)

1 quater. Oltre ai casi già previsti al paragrafo 1 ter, gli Stati membri assicurano che la responsabilità delle persone giuridiche possa essere chiama in causa qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli descritti al paragrafo 1 ter abbia reso possibile la commissione, a vantaggio di una persona giuridica, di una delle violazioni di cui al paragrafo 1 da parte di una persona sottoposta alla sua autorità.

Motivazione

La disposizione estende esplicitamente la responsabilità delle persone giuridiche ai casi di mancata sorveglianza o controllo da parte di un soggetto responsabile.

Emendamento 157
Articolo 35

Articolo 35	***soppresso***
1. Gli Stati membri assicurano che le persone giuridiche possano essere considerate responsabili di violazioni degli obblighi in materia di conservazione	

dei documenti, di identificazione dei clienti e di segnalazione delle operazioni sospette previsti dalla presente direttiva che siano commesse a loro vantaggio da qualsiasi persona, operante o a titolo individuale o in qualità di membro di un organo della persona giuridica, che occupi una posizione dirigente nell'ambito di tale persona giuridica, su una delle basi seguenti:

a) potere di rappresentanza della persona giuridica,

b) potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica,

c) potere di esercitare il controllo nel quadro della persona giuridica.

2. Oltre ai casi già previsti al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che le persone giuridiche possano essere considerate responsabili quando la mancanza di vigilanza o di controllo da parte di uno dei soggetti di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile il compimento delle infrazioni di cui al paragrafo 1 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.

Motivazione

Le sanzioni sono in generale disciplinate nella sezione 3. E' sufficiente imporre agli Stati membri l'applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Così facendo si rispettano i diversi sistemi nazionali di sanzioni penali e amministrative.

Emendamento 158
Articolo 36

Articolo 36	***soppresso***
Gli Stati membri assicurano che una persona giuridica considerata responsabile di infrazioni degli obblighi in materia di conservazione dei documenti, di identificazione dei clienti e di segnalazione delle operazioni sospette	

previsti dalla presente direttiva sia passibile di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, comprendenti tra l'altro:

a) ammende;

b) il divieto di accedere a sovvenzioni o aiuti pubblici;

c) il divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività commerciale;

d) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;

e) provvedimenti giudiziari di scioglimento.

Motivazione

Cfr. motivazione emendamento 157.

Emendamento 159
Capo VI - Titolo

Misure d'esecuzione e di modifica	***Misure d'esecuzione***

Motivazione

Nel quadro della procedura di comitatologia le possibilità di manovra della Commissione dovrebbero restare limitate all'esecuzione. La procedura di modifica della direttiva prevede invece la partecipazione del Parlamento europeo.

Emendamento 160
Articolo 37, paragrafo 1, introduzione

1. Per tenere conto degli sviluppi tecnici nel settore della lotta contro il riciclaggio e per garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione ***adotta***, conformemente alla procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 2, le seguenti misure di esecuzione:	1. Per tenere conto degli sviluppi tecnici nel settore della lotta contro il riciclaggio ***e il finanziamento del terrorismo*** e per garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione ***ha facoltà di adottare***, secondo la procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 2, le seguenti misure di esecuzione:

Motivazione

Inclusione del finanziamento del terrorismo come fattispecie autonoma; modifica tecnico-redazionale.

Emendamento 161
Articolo 37, paragrafo 1, lettera a)

a) chiarimento degli aspetti tecnici delle definizioni di cui ***all'articolo 1, paragrafo 2 e*** all'articolo 3, punto 2, lettere a) e d), punti ***5***, 8, 9, 10, 11 e 12;	a) chiarimento degli aspetti tecnici delle definizioni di cui all'articolo 3, punto 2, lettere a) e d) ***e ai*** punti 8, 9, 10, 11 e 12;

Motivazione

Limita le possibilità di chiarimento degli aspetti tecnici alle definizioni di cui all'articolo 3. In particolare, le definizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva sono decisioni legislative che devono rimanere riservate alla procedura di codecisione.

Emendamento 162
Articolo 37, paragrafo 1, lettera b)

b) ***adozione di norme dettagliate riguardanti l'identificazione delle situazioni che presentano*** un basso rischio di riciclaggio ***di cui*** all'articolo 10, paragrafi 1***, 2*** e 3;	b) ***fissazione di criteri tecnici per valutare se nei casi di cui*** all'articolo 10, paragrafi 1 e 3 ***sussista*** un basso rischio di riciclaggio ***o di finanziamento del terrorismo***;

Motivazione

Chiarisce che solo i criteri tecnici possono formare oggetto di misure di esecuzione della Commissione.

Emendamento 163
Articolo 37, paragrafo 1, lettera c)

c) ***adozione di norme dettagliate riguardanti l'identificazione delle situazioni che presentano*** un rischio elevato di riciclaggio di cui all'articolo 11;	c) ***fissazione di criteri tecnici per valutare se nei casi di cui*** all'articolo 11 ***sussista*** un rischio elevato di riciclaggio ***o di finanziamento del terrorismo***;

Motivazione

Cfr. motivazione emendamento 162.

Emendamento 164
Articolo 37, paragrafo 1, lettera d)

d) ***adozione di norme dettagliate riguardanti l'identificazione delle situazioni nelle quali***, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, sia giustificato non applicare la presente direttiva ***a determinate imprese*** che esercitano un'attività finanziaria in modo occasionale o su scala molto limitata.	d) ***fissazione di criteri tecnici per valutare se***, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, sia giustificato non applicare la presente direttiva a determinate ***persone fisiche o giuridiche*** che esercitano un'attività finanziaria in modo occasionale o su scala molto limitata.

Motivazione

Estende la possibilità di estendere anche alle persone fisiche il caso del basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e limita le prerogative decisionali della Commissione alla definizione di criteri tecnici.

Emendamento 165
Articolo 37, paragrafo 1 bis (nuovo)

	1 bis. In tutti i casi, la Commissione adotta, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, le prime misure di esecuzione per attuare il disposto del paragrafo 1, lettere b) e d).

Motivazione

La disposizione fa obbligo alla Commissione di emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della direttiva eventuali decisioni relativamente al basso livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o all'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva delle persone fisiche o giuridiche la cui attività di prestazione di servizi finanziari è occasionale e limitata.

Emendamento 166
Articolo 37, paragrafo 2

2. La Commissione adegua, conformemente alla procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 2, gli importi di cui all'articolo 2, lettera f), all'articolo 6, lettera b), all'articolo 9, paragrafo 1 e	2. La Commissione adegua, secondo la procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 2, gli importi di cui all'articolo 2, ***paragrafo 1, punto 3),*** lettera f), all'articolo 6, lettera b), all'articolo 9, paragrafo 1 e

all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), per tenere conto dell'inflazione.	all'articolo 10, paragrafo 3, ***lettere a) e d), tenendo conto della normativa comunitaria, degli sviluppi economici e delle modifiche degli standard internazionali***.

Motivazione

Modifiche tecnico-formali.

Emendamento 167
Articolo 37, paragrafo 3

3. La Commissione adotta una decisione, ***conformemente alla procedura*** di cui all'articolo 38, paragrafo 2, che constata che un paese terzo non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 10, ***paragrafo 1, lettere a), b) o c), o all'***articolo 13, lettera b) ***o*** che la legislazione di tale paese terzo non ***assicura*** l'applicazione delle misure ***richieste*** all'articolo 27, paragrafo 1, primo comma.	3. La Commissione adotta una decisione, ***secondo la procedura*** di cui all'articolo 38, paragrafo 2, che constata che un paese terzo non soddisfa le condizioni ***stabilite nell'articolo 10, paragrafi -1 o 1, nell'articolo 25, paragrafi 1 ter, 1 quater o 1 quinquies, o nelle misure adottate in conformità dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera b) o dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), ovvero*** che la legislazione di tale paese terzo non ***consente*** l'applicazione delle misure ***di cui*** all'articolo 27, paragrafo 1, primo comma.

Motivazione

Modifiche tecnico-formali.

Emendamento 168
Articolo 38, paragrafo 1

1. La Commissione è assistita da un comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, in appresso "il comitato".	1. La Commissione è assistita da un comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose ***e del finanziamento del terrorismo***, in appresso ***denominato*** "il comitato".

Motivazione

Previsione del finanziamento del terrorismo come fattispecie distinta.

Emendamento 169
Articolo 38, paragrafo 2, primo comma

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.	2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa***, purché le misure di esecuzione adottate secondo tale procedura non modifichino le disposizioni essenziali della presente direttiva***.

Motivazione

Garantisce il diritto del Parlamento europeo ad opporsi.

Emendamento 170
Articolo 38, paragrafo 3 bis (nuovo)

	3 bis. Fatte salve le misure di esecuzione già emanate, l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva che prevedono l'adozione di regole e decisioni tecniche secondo la procedura di cui al paragrafo 2, cessa quattro anni dopo l'entrata in vigore della direttiva. Il Parlamento europeo il Consiglio possono, su proposta della Commissione, prorogare le disposizioni in questione secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, e a tal fine le sottopongono a riesame anteriormente alla scadenza del periodo di quattro anni.

Motivazione

La disposizione limita la validità delle misure di esecuzione adottate a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, a quattro anni dopo l'entrata in vigore della direttiva. Tale norma è necessaria per salvaguardare le prerogative di codecisione spettanti al Parlamento e al Consiglio ai sensi dell'articolo 251 del trattato. Ciò corrisponde alla ratio dell'articolo I-36 del trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa.

Emendamento 171
Articolo 39

La Commissione ***elaborerà entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva***, e in seguito almeno ***ogni tre anni***, una relazione sull'applicazione della presente direttiva e la ***sottoporrà*** al Parlamento europeo e al Consiglio.	La Commissione ***elabora entro due anni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 41***, e in seguito almeno ***ogni due anni***, una relazione sull'applicazione della presente direttiva e la ***sottopone*** al Parlamento europeo e al Consiglio.

Motivazione

Considerato che non è ancora disponibile una valutazione della seconda direttiva in materia di riciclaggio appare urgente ridurre a non più di due anni il termine entro il quale la Commissione dovrà sottoporre una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Emendamento 172
Articolo 39 bis (nuovo)

	Articolo 39 bis
	Prima del [inserire una data posteriore di 36 mesi alla data di cui all'articolo 41], la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sulle percentuali di soglia di cui all'articolo 3, punto 8, prestando particolare attenzione all'opportunità e alle conseguenze possibili di una riduzione dal 25% al 20% della percentuale di cui all'articolo 3, punto 8, lettera a), punto (i) e lettera b), punti (i) e (iii). Sulla base della relazione la Commissione può sottoporre una proposta di modifiche alla presente direttiva.

Motivazione

la disposizione crea la possibilità di rivedere dopo tre anni, ed eventualmente di abbassare, la soglia di cui all'articolo 3, punto 8 per la determinazione del titolare economico di una persona giuridica.

Emendamento 173
Articolo 41

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [***12 mesi***	Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [***24 mesi***

dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni ***nonché*** una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.	dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni ***corredato di*** una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.	Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.	Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Motivazione

Considerato che la seconda direttiva sul riciclaggio non è ancora recepita in tutti gli Stati membri e non è ancora disponibile una relazione consuntiva sulla sua attuazione, sembra opportuno dare agli Stati membri un termine di due anni per la trasposizione della direttiva.

BEGRÜNDUNG

Bisherige Entwicklung der EU-Geldwäschegesetzgebung
Geldwäsche - das Verschleiern von Erlösen aus Straftaten und deren Wiedereinführung in den rechtmäßigen Finanzkreislauf - ist eine neuere Erscheinung der Kriminalität und bildet einen wichtigen Anreiz für kriminelles Handeln. Insbesondere im Zusammenhang mit internationaler organisierter Kriminalität, die vor allem grenzüberschreitend handelt, ist Geldwäsche zu einer kriminellen Aktivität geworden, die das Vertrauen in das Finanzsystem zu untergraben geeignet ist und daher mit wirksamen Maßnahmen bekämpft werden muss. Die gesetzgeberischen Bemühungen der Europäischen Gemeinschaft zur Bekämpfung der Geldwäsche beginnen mit der Richtlinie von 1991[1]. Sie war auf das Verschleiern von Erlösen aus Drogenstraftaten konzentriert und verpflichtete Kredit- und Finanzinstitute, die Identität ihrer Kunden festzustellen und zuständigen Behörden Mitteilung über geldwäscheverdächtige Transaktionen zu machen. Im Jahre 2001 wurde die Richtlinie grundlegend überarbeitet und in ihrem Anwendungsbereich deutlich erweitert. Das galt sowohl für den Kreis der strafbaren Vortaten einer Geldwäsche wie auch im Hinblick auf Berufe und Handlungen, bei denen mit dem Risiko der Geldwäsche behaftete Aktionen nicht ausgeschlossen werden konnten.

Als Geldwäsche definierte die Richtlinie das Verschleiern von Erlösen aus einer kriminellen Tätigkeit, die wiederum als Beteiligung an einer „schweren Straftat“ beschrieben wurde[2]. Die Richtlinie legte den Mitgliedstaaten insoweit auf, vor dem 15. Dezember 2004 eine Begriffsbestimmung für schwere Straftaten zu erarbeiten. Die Kommission wurde ersucht, bis zum genannten Zeitpunkt einen Änderungsvorschlag für die Richtlinie zu unterbreiten.

Über Kredit- und Finanzinstitute hinaus bezog die Richtlinie nunmehr insbesondere Notare und rechtsberatende Berufe in ihren Geltungsbereich ein, soweit diese für ihre Klienten an finanziellen Transaktionen mitwirkten. Mit Rücksicht auf die von rechtsberatenden Berufen zu wahrende Vertraulichkeit für die von ihren Mandanten übermittelten Informationen war die Einbeziehung insbesondere der Notare und Rechtsanwälte in die Richtlinie hoch umstritten. Der in diesem Zusammenhang gefundene Kompromiss überließ es den Mitgliedstaaten, die genannten Berufsgruppen von der Pflicht zur Offenbarung vertraulicher Mitteilungen zu entbinden, wenn sie diese im Rahmen einer Rechtsberatung oder Prozessvertretung erhalten hatten.

Mit Rücksicht auf den grenzüberschreitenden Charakter der Geldwäschekriminalität und der Notwendigkeit, dagegen international abgestimmt vorzugehen, stützte sich die Richtlinie insbesondere auf die Empfehlung der Arbeitsgruppe „Finanzielle Maßnahmen gegen die Geldwäsche“ (FATF), die im Juli 1989 auf dem Pariser Gipfel der sieben führenden Industrieländer eingesetzt worden war. Die FATF hat nunmehr ihre vierzig Empfehlungen im Juni 2003 überarbeitet und dabei auch die Finanzierung terroristischer Straftaten in ihre Überlegungen aufgenommen.

[1] Amtsblatt L 166 vom 28.06.1991, Seite 77
[2] siehe Artikel 1 C der Richtlinie des Rates vom 10.Juni 1991 – konsolidierter Text 1991 L 0308 – 28/12/2001

Der Kommissionsentwurf für die dritte Geldwäsche - Richtlinie
Mit ihrem Entwurf für eine dritte Geldwäscherichtlinie kommt die Kommission zunächst dem Auftrag nach, den Begriff der „schweren Straftat“ zu definieren. Weiter bezieht sie die Finanzierung terroristischer Handlungen in die Richtlinie ein und setzt die neue Fassung der vierzig FATF - Empfehlungen um. Dieser letztere Umstand vor allem begründet den Versuch, den Gesetzgebungsvorgang in einer Lesung zu einem einvernehmlichen Abschluss zwischen Rat, Kommission und Parlament zu führen und damit eine zeitraubende zweite und ggf. dritte Lesung mit einem Vermittlungsverfahren vermeiden. Es besteht Grund zu der Annahme, dass die Umsetzung der neuen FATF – Empfehlungen in die Praxis erst dann vollzogen wird, wenn eine neue Richtlinie in der Europäischen Union dafür den gesetzlichen Rahmen dafür liefert. Darüber hinaus ist es dringlich, die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung auf eine rechtliche Grundlage zu stellen. Daher sollte sich das Parlament dem Versuch nicht verschließen, durch ein beschleunigtes Gesetzgebungsverfahren einen Beitrag dazu zu leisten, dass die seit Juni 2003 in neuer Fassung vorliegenden FATA – Empfehlungen möglichst umgehend Eingang in die Praxis der Finanzdienstleister finden.

Im einzelnen definiert die Kommission **Geldwäsche als Straftat**, um damit strafrechtliche Sanktionen zu erzwingen. Ungeachtet dessen, dass im Interesse einer wirksamen Prävention Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung mit strafrechtlichen Folgen geahndet werden müssen und darüber auch in den Mitgliedstaaten weitgehend Übereinstimmung besteht, sollte sich die Richtlinie mit einem Verbot von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung begnügen. Es kann der Entscheidung der Mitgliedstaaten überlassen bleiben, wie sie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im einzelnen sanktionieren.

Terrorismusfinanzierung, wird nun richtigerweise angesichts ihres kriminellen Gewichts in den Mechanismus der Richtlinie einbezogen. Allerdings kann der Kommission insoweit nicht gefolgt werden, als sie die Terrorismusfinanzierung als Unterfall der Geldwäsche darstellt. Anders als Geldwäsche benötigt Terrorismusfinanzierung keinen Bezug zu einer strafbaren Vortat. Terrorismusfinanzierung soll das Beschaffen von Geldern und Vermögenswerten und ihren Einsatz für terroristische Zwecke ahnden. Es erscheint daher aus rechtsdogmatischen Gründen geboten, die an strafbare Vortaten gebundene Geldwäsche von der Terrorismusfinanzierung zu trennen und letztere als selbständigen Tatbestand einzuführen.

Dem Geltungsbereich neu unterworfen werden **Lebensversicherungsvermittler sowie Treuhand- und Unternehmensdienstleister**. Auch diese Berufsgruppen sollen damit nicht unter den Generalverdacht der Geldwäsche gestellt werden. Diese Ausweitung soll lediglich Versuchen von Geldwäschern entgegenwirken, sich diese Finanzdienstleister für Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsaktivitäten nutzbar zu machen.

Der Kommissionsentwurf lässt die Entscheidung der zweiten Geldwäscherichtlinie auf **Einbeziehung der Notare und rechtsberatenden Berufe**, insbesondere der Rechtsanwälte, in den Geltungsbereich der Richtlinie unberührt. Erwartungsgemäß fehlt es nicht an Versuchen, diese Grundsatzentscheidung der zweiten Geldwäscherichtlinie wieder rückgängig zu machen. Argumente dafür sind der rechtsstaatlich gebotene grundsätzliche Schutz des Vertrauensverhältnisses zwischen Anwalt und Mandant, der Teil der europäischen Rechtstradition ist. Hinzu kommt als praktisches Argument, dass die Zahl der Verdachtsmeldungen aus den Kreisen der Anwaltschaft offenbar gering ist und eine Evaluierung des Regelungsmechanismus der zweiten Geldwäscherichtlinie bisher weder im

allgemeinen noch im Hinblick auf die sensible Frage der Wahrung der Berufsgeheimnisse vorliegt. Gleichwohl erscheint es vertretbar, mindestens für die dritte Geldwäscherichtlinie bei den Grundentscheidungen des vorangegangenen Gesetzgebungsverfahrens festzuhalten und Entscheidungen zu akzeptieren, die Rat, Parlament und Kommission im Rahmen eines Kompromisses gefunden haben. Dies schließt es nicht aus, dass diese Frage erneut diskutiert wird, wenn belastbare Informationen über die Effektivität der Geldwäschebekämpfung vorliegen.

Indessen erscheint eine **Präzisierung des** für die zweite Geldwäscherichtlinie gefundenen **Kompromisses** möglich und wünschenswert. Der Kern dieses Kompromisses besteht darin, dass auch Notare und rechtsberatende Berufe gleichsam wie Kredit- und Finanzinstitute behandelt werden, wenn sie für ihre Klienten Finanztransaktionen tätigen. Demgegenüber werden sie privilegiert, wenn sie rechtsberatend oder als Prozessvertreter in Gerichtsverfahren handeln. Für insoweit erlangte Informationen besteht keine Mitteilungspflicht, sie unterfallen dem beruflichen Schweigegebot.

Ausfluss dieser Abwägung ist im Kommissionsentwurf Artikel 20 Absatz 2. Er überlässt den Mitgliedstaaten die Entscheidung darüber, ob die in Artikel 19 Absatz 1 normierte Mitteilungspflicht Vorrang vor dem Schweigegebot haben soll oder nicht .

Wie bereits dargelegt, handelt es sich bei dem Schutz des Vertrauensverhältnisses insbesondere zwischen Anwalt und Mandant um einen konstitutiven Teil europäischer Rechtsstaatlichkeit. Zur effektiven Verteidigung gehört ein unüberwachter Kontakt zwischen Anwalt und Mandant. Darauf muss ein Mandant vertrauen können. Nun hat schon die grundsätzliche Einbeziehung von Anwälten in die Verpflichtungen gemäß der Geldwäscherichtlinie Zweifel aufkommen lassen, ob die uneingeschränkte Vertraulichkeit der einem Anwalt übermittelten Information noch gewährleistet ist. Das gilt um so mehr, als finanzdienstleistende Aktivitäten eines Anwalts gemäß Katalog in Artikel 2 Absatz 1 Ziffer 3 Buchstabe b im Einzelfall von der privilegierten Rechtsberatung mindestens für den Mandanten nur schwer zu trennen sind. Unter diesen Umständen ist es besonders bedenklich, dass die Wahrung des Berufsgeheimnisses nicht zwingend angeordnet wird sondern der Entscheidung der Mitgliedstaaten überlassen bleibt.

Angesichts der grundsätzlichen Bedeutung rechtsstaatlicher Verteidigung und der damit zwingend verbundenen anwaltlichen Schweigepflicht erscheint es daher angemessen, die Privilegierung der Rechtsberatung den Mitgliedstaaten nicht fakultativ zu überlassen sondern verbindlich festzulegen. Das kann dadurch geschehen, dass rechtsberatende Berufe in Artikel 2 im Bereich der Rechtsberatung grundsätzlich der Richtlinie nicht mehr unterstellt werden, also soweit sie rechtsberatend oder prozessvertretend tätig sind. Dies schlägt Änderungsantrag 46 vor. Als zweite Möglichkeit bietet sich an, die in Artikel 20 Absatz 2 vorgesehene Ausnahme verpflichtend zu gestalten. Damit wäre einem wesentlichen rechtsstaatlichen Anliegen Rechnung getragen, ohne dass die grundsätzliche Entscheidung der zweiten Geldwäscherichtlinie über die Einbeziehung der rechtsberatenden Berufe in Frage gestellt wäre.

Der Begriff des „wirtschaftlichen Eigentümers“

Die FATF empfiehlt[1], dass die FATF – Länder Zugriff auf Informationen über die begünstigten Eigentümer juristischer Personen und über die Kontrollstrukturen haben sollen. Der Kommissionsentwurf führt daher im Zusammenhang mit den Identifizierungsverpflichtungen für juristische Personen den Begriff des wirtschaftlichen Eigentümers ein. Er wird als die Person definiert, die über Anteile oder Stimmrechte von 10% oder mehr verfügt. Nun ist es offenkundig, dass ein Stimmrechtsanteil von 10% keinen wirtschaftlich bestimmenden Einfluss eröffnet. Soweit also mit dieser Vorschrift die Entscheidungsträger einer juristischen Person offenbart werden sollen, greift die Festlegung diese Anteils zu kurz. Keinen bestimmenden Einfluss, aber die Möglichkeit, eine Sperrminorität geltend zu machen, eröffnen gesellschaftsrechtliche Regelungen in den Mitgliedstaaten bei 20% oder 25% der Stimmrechtsanteile. Mit Rücksicht darauf sollte die Definition eines „wirtschaftlichen Eigentümers" einen Schwellenwert von 25% nicht unterschreiten. Es kommt hinzu, dass die Verpflichtung juristischer Personen, ihre Anteilseigner offen zu legen, in den Mitgliedstaaten überaus unterschiedlich geregelt ist. Es besteht nicht einmal eine generelle Verpflichtung, Anteilsrechte in einem öffentlich zugänglichen Register einzutragen. Die Verpflichtung, die Identität solcher Eigentümer festzustellen, wäre in der Praxis nicht realisierbar. Schon deswegen sollten als wirtschaftliche Eigentümer nur solche Personen gelten, deren Identität und Anteilsbesitz an einer juristischen Person in öffentlichen Registern zugänglich sind. Soweit es rechtspolitisch wünschenswert erscheint, Anteilsbesitz an juristischen Personen zu offenbaren, müssen entsprechende Regelungen in den mitgliedstaatlichen Gesellschaftsrechten vorgesehen werden. Die Geldwäscherichtlinie erscheint in soweit als der ungeeignete Ort.

Politisch exponierte Personen

Verstärkte Sorgfaltspflichten bei der Feststellung der Kundenidentität sollen für Beziehungen zu sogenannten politisch exponierten Personen gelten. Der Richtlinienentwurf ordnet diese Eigenschaft Personen zu, die einerseits wichtige öffentliche Ämter ausüben und andererseits bedeutende Finanz- oder Geschäftstransaktionen tätigen. Gegen die Unterwerfung dieses Personenkreises unter eine besonders sorgfältige Identifizierung bestehen keine grundsätzlichen Bedenken. Zu fragen ist allerdings, ob die verpflichteten Finanzdienstleister dieser Anforderung unter vernünftigem Aufwand nachkommen können. Insoweit kann nicht übersehen werden, dass die Möglichkeiten einer weltweit operierenden Großbank zur Identifizierung dieses Personenkreises ungleich größer sind als die Ermittlungskapazitäten einer kleiner ländlichen Genossenschaftsbank.
Soweit die subjektive Erfüllung dieser Verpflichtung zur Identitätsfeststellung in Rede steht, mag den Betroffenen der Maßstab der jeweiligen Angemessenheit einen Ausweg eröffnen. Angemessene Maßnahmen werden für eine Großbank anders einzustufen sein als für ein kleineres Institut. Objektiv jedoch bleibt dieses Ergebnis unbefriedigend, weil damit die Qualität der Geldwäschebekämpfung von der Leistungsfähigkeit des jeweiligen Finanzdienstleisters abhängig gemacht wird. Unter diesen Umständen erscheint es erwägenswert, nicht schlankweg alle Personen mit wichtigen öffentlichen Ämtern einzubeziehen, sondern eine Eingrenzung vorzunehmen. Sie könnte darin liegen, dass grundsätzlich nur Personen in Frage kommen, die ein öffentliches Amt auf nationaler Ebene ausüben oder ausgeübt haben.

Risikobezogener Ansatz

[1] siehe Empfehlung 33 der FATF-Empfehlungen vom Juni 2003

Zu begrüßen ist, dass der Kommissionsentwurf sich grundsätzlich zu einem risikobezogenen Ansatz bekennt. Damit gelangt zum Ausdruck, dass die Gefahr der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung nicht in allen Fallgestaltungen gleich hoch ist. Deswegen gestattet die Richtlinie den Verzicht auf Kundenidentifizierung, wenn die in Frage stehenden Finanztransaktionen nur ein geringes Geldwäscherisiko bergen. Die Geringfügigkeit eines Geldwäscherisikos oder der Terrorismusfinanzierung rechtfertigt es auch, nur gelegentlich und in begrenztem Umfang tätige Finanzdienstleister von der Geltung der Richtlinie überhaupt auszunehmen.

Sanktionenregime
Die zweite Geldwäscherichtlinie überließ es noch den Mitgliedstaaten, festzulegen, wie Verstöße gegen die Richtlinie zu ahnden seien. Der Kommissionsentwurf fordert nun ausdrücklich, dass Verpflichtete für Verstöße gegen das auf nationaler Ebene zu erlassende Regelwerk verantwortlich zu machen sind. Dazu werden ausdrücklich Sanktionen gefordert, die wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein müssen. Dies werden in aller Regel förmliche Strafen sein, weil andernfalls Wirksamkeit und Abschreckung kaum zu erzielen sein werden.

Durchführungsmaßnahmen
Die von der Kommission vorgeschlagenen Ermächtigungen für die Durchführungs- und Änderungsmaßnahmen sollten auf Durchführungsmaßnahmen beschränkt bleiben. Änderungen eines Legislativtextes können nur unter Beachtung der Verfahren vorgenommen werden, die die Europäischen Verträge für Gesetzgebungsverfahren vorsehen. Demgegenüber sollte die Kommission ermächtigt werden, technische Aspekte der Vorschriften zu klären und auch technischen Entwicklungen bei der Ausgestaltung von Finanzprodukten ebenso wie bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Rechnung zu tragen.

Evaluierung erforderlich
Das politische Ziel einer wirksamen Bekämpfung der Nutzung von Gewinnen aus schweren Straftaten wie die Verringerung der Handlungsmöglichkeiten internationaler Terroristen wird allgemein unterstützt. Dazu sind auch gesetzgeberische Aktivitäten auf europäischer Ebene notwendig, weil die internationale organisierte Kriminalität grenzüberschreitend handelt und dementsprechend auch grenzüberschreitend bekämpft werden muss. Wenn die dritte Geldwäscherichtlinie gleichwohl nicht auf ungeteilte Zustimmung stößt, dann deswegen, weil die von der zweiten Geldwäscherichtlinie geschaffenen Überwachungsmechanismen geeignet sind, in Freiheitsrechte der Bürger einzugreifen. In ihren Augen sind solche Maßnahmen legitim, wenn die Intensität gesetzgeberischer Maßnahmen in einem angemessenen Verhältnis zu ihrer Wirksamkeit steht. Die Antwort auf die Wirksamkeit der zweiten Geldwäscherichtlinie konnte indessen bisher nicht gegeben werden, weil es nicht nur an der gebotenen Evaluierung, sondern teilweise sogar an der Umsetzung der Richtlinie fehlt. Deswegen ist nunmehr dringlich zu fordern, dass spätestens zwei Jahre nach Inkrafttreten der dritten Geldwäscherichtlinie eine Bewertung aller bisherigen Maßnahmen vorliegt, die ein Urteil über ihre Angemessenheit zulässt. Bevor eine solche Bewertung nicht erarbeitet ist, sollten die mit der Geldwäschegesetzgebung eingeführten Überwachungsmechanismen jedenfalls nicht ausgeweitet werden.